Parlamento europeo
2024-2029

Commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale

2025/0241(COD)

8.7.2026

EMENDAMENTI
3407 - 3453

Progetto di relazione
Norbert Lins
(PE787.635v01-00)

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le condizioni per l'attuazione del sostegno dell'Unione alla politica agricola comune per il periodo dal 2028 al 2034

Proposta di regolamento
(COM(2025)0560 – C10-0169/2025 – 2025/0241(COD))

Emendamento 3407
Thomas Waitz a nome del gruppo Verts/ALE
Proposta di regolamento
Allegato I – parte A

Testo della Commissione			
Ambiti	**Tema principale**	**Criteri di gestione obbligatori**	
Clima e ambiente	Acqua	CGO 1	Direttiva 2000/60/CE: articolo 11, paragrafo 3, lettere e) e h), per quanto riguarda i requisiti obbligatori per controllare le fonti diffuse di inquinamento da fosfati
		CGO 2	Direttiva 91/676/CEE del Consiglio[1]: articoli 4 e 5
	Biodiversità e paesaggio (protezione e qualità)	CGO 3	Direttiva 2009/147/CE: articolo 3, paragrafo 1, articolo 3, paragrafo 2, lettera b), articolo 4, paragrafi 1, 2 e 4
		CGO 4	Direttiva 92/43/CEE: articolo 6, paragrafi 1 e 2
Salute pubblica e salute delle piante	Sicurezza alimentare	CGO 5	Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio[2]: articoli 14 e 15, articolo 17, paragrafo 1[3], e articoli 18, 19 e 20
		CGO 6	Direttiva 96/22/CE del Consiglio[4]: articolo 3, lettere a), b), d) ed e), e articoli 4, 5 e 7
		CGO 7	Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio[5]: articolo 55, ***prima e seconda frase***
		CGO 8	Direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio[6]: articolo 5, paragrafo 2, e articolo 8, paragrafi da 1 a 5, articolo 12 in relazione alle restrizioni all'uso dei pesticidi in zone protette definite sulla base della direttiva 2000/60/CE e della legislazione relativa a Natura 2000 articolo 13, paragrafi 1 e 3, sulla manipolazione e lo stoccaggio dei pesticidi e lo smaltimento dei residui

Benessere degli animali	Benessere degli animali	CGO 9	Direttiva 2008/119/CE del Consiglio[7]: articoli 3 e 4
		CGO 10	Direttiva 2008/120/CE del Consiglio[8]: articoli 3 e 4
		CGO 11	Direttiva 98/58/CE del Consiglio[9]: articolo 4

[1] Direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole (GU L 375 del 31.12.1991, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1991/676/oj).

[2] Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1, ELI:

[3] Attuato in particolare da:
— articolo 14 del regolamento (CE) n. 470/2009 e allegato del regolamento (CE) n. 37/2010;
— regolamento (CE) n. 852/2004: articolo 4, paragrafo 1, e allegato I, parte A (capo II, sezione 4 (lettere g), h) e j)), sezione 5 (lettere f) e h)) e sezione 6; capo III, sezione 8 (lettere a), b), d) ed e)) e sezione 9 (lettere a) e c));
— regolamento (CE) n. 853/2004: articolo 3, paragrafo 1, e allegato III, sezione IX, capitolo I (punto I-1, lettere b), c), d) ed e); punto I-2, lettera a) (punti i), ii) e iii)), lettera b) (punti i) e ii)) e lettera c); punto I-3; punto I-4; punto I-5; punto II-A, paragrafi 1, 2, 3 e 4; punto II-B, paragrafo 1 (lettere a) e d)), paragrafo 2, paragrafo 4 (lettere a) e b)), e allegato III, sezione X, capitolo I, paragrafo 1;
— regolamento (CE) n. 183/2005: articolo 5, paragrafi 1, 5 e 6, allegato I, parte A, (capo I-4, lettere e) e g); capo II-2, lettere a), b) ed e), e allegato III (nella rubrica "SOMMINISTRAZIONE DEI MANGIMI", punto 1 intitolato "Stoccaggio", prima frase e ultima frase, e punto 2 intitolato "Distribuzione", terza frase), e
— regolamento (CE) n. 396/2005: articolo 18.

[4] Direttiva 96/22/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente il divieto d'utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze β-agoniste nelle produzioni animali e che abroga le direttive 81/602/CEE, 88/146/CEE e 88/299/CEE (GU L 125 del 23.5.1996, pag. 3, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1996/22/oj).

[5] Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/1107/oj).

[6] Direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 71, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2009/128/oj).

[7] Direttiva 2008/119/CE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli (GU L 10 del 15.1.2009, pag. 7, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2008/119/oj).

[8] Direttiva 2008/120/CE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme

minime per la protezione dei vitelli (GU L 47 del 18.2.2009, pag. 5, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2008/120/oj).
[9] Direttiva 98/58/CE del Consiglio, del 20 luglio 1998, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti (GU L 221 dell'8.8.1998, pag. 23, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1998/58/oj).

Emendamento

Ambiti	**Tema principale**	**Criteri di gestione obbligatori**	
Clima e ambiente	Acqua	CGO 1	Direttiva 2000/60/CE: articolo 11, paragrafo 3, lettere e) e h), per quanto riguarda i requisiti obbligatori per controllare le fonti diffuse di inquinamento da fosfati
		CGO 2	Direttiva 91/676/CEE del Consiglio[1]: articoli 4 e 5
	Biodiversità e paesaggio (protezione e qualità)	CGO 3	Direttiva 2009/147/CE: articolo 3, paragrafo 1, articolo 3, paragrafo 2, lettera b), articolo 4, paragrafi 1, 2 e 4
		CGO 4	Direttiva 92/43/CEE: articolo 6, paragrafi 1 e 2
Salute pubblica e salute delle piante	Sicurezza alimentare	CGO 5	Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio[2]: articoli 14 e 15, articolo 17, paragrafo 1[3], e articoli 18, 19 e 20
		CGO 6	Direttiva 96/22/CE del Consiglio[4]: articolo 3, lettere a), b), d) ed e), e articoli 4, 5 e 7
		CGO 7	Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio[5]: articolo 55, ***articolo 67, relativo alla tenuta dei registri*** ***Regolamento di esecuzione (UE) 2023/564 del Parlamento europeo e del Consiglio (SAIO): articolo 1, paragrafi 1 e 2, articolo 2 e articolo 3, prima frase, articolo 4***
		CGO 8	Direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio[6]: articolo 5, paragrafo 2, e articolo 8, paragrafi da 1 a 5, articolo 11 in relazione alle misure specifiche per

			la tutela dell'ambiente acquatico e dell'acqua potabile, articolo 12 in relazione alle restrizioni all'uso dei pesticidi in zone protette definite sulla base della direttiva 2000/60/CE e della legislazione relativa a Natura 2000 articolo 13, paragrafi 1 e 3, sulla manipolazione e lo stoccaggio dei pesticidi e lo smaltimento dei residui, ***articolo 14 in relazione alla difesa integrata***
Benessere degli animali	Benessere degli animali	CGO 9	Direttiva 2008/119/CE del Consiglio[7]: articoli 3 e 4
		CGO 10	Direttiva 2008/120/CE del Consiglio[8]: articoli 3 e 4
		CGO 11	Direttiva 98/58/CE del Consiglio[9]: articolo 4

[1] Direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole (GU L 375 del 31.12.1991, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1991/676/oj***).***

[2] Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1, ELI:

[3] Attuato in particolare da:
— articolo 14 del regolamento (CE) n. 470/2009 e allegato del regolamento (CE) n. 37/2010;
— regolamento (CE) n. 852/2004: articolo 4, paragrafo 1, e allegato I, parte A (capo II, sezione 4 (lettere g), h) e j)), sezione 5 (lettere f) e h)) e sezione 6; capo III, sezione 8 (lettere a), b), d) ed e)) e sezione 9 (lettere a) e c));
— regolamento (CE) n. 853/2004: articolo 3, paragrafo 1, e allegato III, sezione IX, capitolo I (punto I-1, lettere b), c), d) ed e); punto I-2, lettera a) (punti i), ii) e iii)), lettera b) (punti i) e ii)) e lettera c); punto I-3; punto I-4; punto I-5; punto II-A, paragrafi 1, 2, 3 e 4; punto II-B, paragrafo 1 (lettere a) e d)), paragrafo 2, paragrafo 4 (lettere a) e b)), e allegato III, sezione X, capitolo I, paragrafo 1;
— regolamento (CE) n. 183/2005: articolo 5, paragrafi 1, 5 e 6, allegato I, parte A, (capo I-4, lettere e) e g); capo II-2, lettere a), b) ed e), e allegato III (nella rubrica "SOMMINISTRAZIONE DEI MANGIMI", punto 1 intitolato "Stoccaggio", prima frase e ultima frase, e punto 2 intitolato "Distribuzione", terza frase), e
— regolamento (CE) n. 396/2005: articolo 18.

[4] Direttiva 96/22/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente il divieto d'utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze β-agoniste nelle produzioni animali e che abroga le direttive 81/602/CEE, 88/146/CEE e 88/299/CEE (GU L 125 del 23.5.1996, pag. 3, ELI:

http://data.europa.eu/eli/dir/1996/22/oj).
[5] Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/1107/oj).
[6] Direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 71, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2009/128/oj).
[7] Direttiva 2008/119/CE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli (GU L 10 del 15.1.2009, pag. 7, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2008/119/oj).
[8] Direttiva 2008/120/CE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli (GU L 47 del 18.2.2009, pag. 5, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2008/120/oj).
[9] Direttiva 98/58/CE del Consiglio, del 20 luglio 1998, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti (GU L 221 dell'8.8.1998, pag. 23, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1998/58/oj).

Or. en

Emendamento 3408
Bert-Jan Ruissen
Proposta di regolamento
Allegato I – parte A

Testo della Commissione			
Ambiti	**Tema principale**	**Criteri di gestione obbligatori**	
Clima e ambiente	Acqua	CGO 1	Direttiva 2000/60/CE: articolo 11, paragrafo 3, lettere e) e h), per quanto riguarda i requisiti obbligatori per controllare le fonti diffuse di inquinamento da fosfati
		CGO 2	***Direttiva 91/676/CEE del Consiglio[1]: articoli 4 e 5***
	Biodiversità e paesaggio (protezione e qualità)	***CGO 3***	***Direttiva 2009/147/CE: articolo 3, paragrafo 1, articolo 3, paragrafo 2, lettera b), articolo 4, paragrafi 1, 2 e 4***
		CGO 4	***Direttiva 92/43/CEE: articolo 6, paragrafi 1 e 2***
Salute pubblica e salute delle piante	Sicurezza alimentare	CGO 5	Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio[2]: articoli 14 e 15, articolo 17, paragrafo 1[3], e articoli 18, 19 e 20

		CGO 6	Direttiva 96/22/CE del Consiglio[4]: articolo 3, lettere a), b), d) ed e), e articoli 4, 5 e 7
		CGO 7	Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio[5]: articolo 55, prima e seconda frase
		CGO 8	Direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio[6]: articolo 5, paragrafo 2, e articolo 8, paragrafi da 1 a 5, articolo 12 in relazione alle restrizioni all'uso dei pesticidi in zone protette definite sulla base della direttiva 2000/60/CE e della legislazione relativa a Natura 2000 articolo 13, paragrafi 1 e 3, sulla manipolazione e lo stoccaggio dei pesticidi e lo smaltimento dei residui
Benessere degli animali	Benessere degli animali	CGO 9	Direttiva 2008/119/CE del Consiglio[7]: articoli 3 e 4
		CGO 10	Direttiva 2008/120/CE del Consiglio[8]: articoli 3 e 4
		CGO 11	Direttiva 98/58/CE del Consiglio[9]: articolo 4

[1] ***Direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole (***https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=OJ:L:1991:375:TOC***GU L 375 del 31.12.1991, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1991/676/oj).***

[2] Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1, ELI:

[3] Attuato in particolare da:
— articolo 14 del regolamento (CE) n. 470/2009 e allegato del regolamento (CE) n. 37/2010;
— regolamento (CE) n. 852/2004: articolo 4, paragrafo 1, e allegato I, parte A (capo II, sezione 4 (lettere g), h) e j)), sezione 5 (lettere f) e h)) e sezione 6; capo III, sezione 8 (lettere a), b), d) ed e)) e sezione 9 (lettere a) e c));
— regolamento (CE) n. 853/2004: articolo 3, paragrafo 1, e allegato III, sezione IX, capitolo I (punto I-1, lettere b), c), d) ed e); punto I-2, lettera a) (punti i), ii) e iii)), lettera b) (punti i) e ii)) e lettera c); punto I-3; punto I-4; punto I-5; punto II-A, paragrafi 1, 2, 3 e 4; punto II-B, paragrafo 1 (lettere a) e d)), paragrafo 2, paragrafo 4 (lettere a) e b)), e allegato III, sezione

X, capitolo I, paragrafo 1; — regolamento (CE) n. 183/2005: articolo 5, paragrafi 1, 5 e 6, allegato I, parte A, (capo I-4, lettere e) e g); capo II-2, lettere a), b) ed e), e allegato III (nella rubrica "SOMMINISTRAZIONE DEI MANGIMI", punto 1 intitolato "Stoccaggio", prima frase e ultima frase, e punto 2 intitolato "Distribuzione", terza frase), e — regolamento (CE) n. 396/2005: articolo 18.
[4] Direttiva 96/22/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente il divieto d'utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze β-agoniste nelle produzioni animali e che abroga le direttive 81/602/CEE, 88/146/CEE e 88/299/CEE (GU L 125 del 23.5.1996, pag. 3, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1996/22/oj).
[5] Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/1107/oj).
[6] Direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 71, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2009/128/oj).
[7] Direttiva 2008/119/CE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli (GU L 10 del 15.1.2009, pag. 7, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2008/119/oj).
[8] Direttiva 2008/120/CE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli (GU L 47 del 18.2.2009, pag. 5, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2008/120/oj).
[9] Direttiva 98/58/CE del Consiglio, del 20 luglio 1998, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti (GU L 221 dell'8.8.1998, pag. 23, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1998/58/oj).

Emendamento

Ambiti	**Tema principale**	**Criteri di gestione obbligatori**	
Clima e ambiente	Acqua	CGO 1	Direttiva 2000/60/CE: articolo 11, paragrafo 3, lettere e) e h), per quanto riguarda i requisiti obbligatori per controllare le fonti diffuse di inquinamento da fosfati
		soppresso	***soppresso***
	soppresso	***soppresso***	***soppresso***
		soppresso	***soppresso***
Salute pubblica e salute delle piante	Sicurezza alimentare	CGO 5	Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio[2]: articoli 14 e 15, articolo 17, paragrafo 1[3], e articoli 18, 19 e 20
		CGO 6	Direttiva 96/22/CE del Consiglio[4]: articolo 3, lettere a), b), d) ed e), e

			articoli 4, 5 e 7
		CGO 7	Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio[5]: articolo 55, prima e seconda frase
		CGO 8	Direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio[6]: articolo 5, paragrafo 2, e articolo 8, paragrafi da 1 a 5, articolo 12 in relazione alle restrizioni all'uso dei pesticidi in zone protette definite sulla base della direttiva 2000/60/CE e della legislazione relativa a Natura 2000 articolo 13, paragrafi 1 e 3, sulla manipolazione e lo stoccaggio dei pesticidi e lo smaltimento dei residui
Benessere degli animali	Benessere degli animali	CGO 9	Direttiva 2008/119/CE del Consiglio[7]: articoli 3 e 4
		CGO 10	Direttiva 2008/120/CE del Consiglio[8]: articoli 3 e 4
		CGO 11	Direttiva 98/58/CE del Consiglio[9]: articolo 4

soppresso

[2] Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1, ELI:

[3] Attuato in particolare da:
— articolo 14 del regolamento (CE) n. 470/2009 e allegato del regolamento (CE) n. 37/2010;
— regolamento (CE) n. 852/2004: articolo 4, paragrafo 1, e allegato I, parte A (capo II, sezione 4 (lettere g), h) e j)), sezione 5 (lettere f) e h)) e sezione 6; capo III, sezione 8 (lettere a), b), d) ed e)) e sezione 9 (lettere a) e c));
— regolamento (CE) n. 853/2004: articolo 3, paragrafo 1, e allegato III, sezione IX, capitolo I (punto I-1, lettere b), c), d) ed e); punto I-2, lettera a) (punti i), ii) e iii)), lettera b) (punti i) e ii)) e lettera c); punto I-3; punto I-4; punto I-5; punto II-A, paragrafi 1, 2, 3 e 4; punto II-B, paragrafo 1 (lettere a) e d)), paragrafo 2, paragrafo 4 (lettere a) e b)), e allegato III, sezione X, capitolo I, paragrafo 1;
— regolamento (CE) n. 183/2005: articolo 5, paragrafi 1, 5 e 6, allegato I, parte A, (capo I-4, lettere e) e g); capo II-2, lettere a), b) ed e), e allegato III (nella rubrica "SOMMINISTRAZIONE DEI MANGIMI", punto 1 intitolato "Stoccaggio", prima frase e ultima frase, e punto 2 intitolato "Distribuzione", terza frase), e
— regolamento (CE) n. 396/2005: articolo 18.

[4] Direttiva 96/22/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente il divieto d'utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze β-agoniste nelle produzioni animali e che abroga le direttive 81/602/CEE, 88/146/CEE e 88/299/CEE (GU L 125 del 23.5.1996, pag. 3, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1996/22/oj).
[5] Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/1107/oj).
[6] Direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 71, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2009/128/oj).
[7] Direttiva 2008/119/CE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli (GU L 10 del 15.1.2009, pag. 7, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2008/119/oj).
[8] Direttiva 2008/120/CE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli (GU L 47 del 18.2.2009, pag. 5, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2008/120/oj).
[9] Direttiva 98/58/CE del Consiglio, del 20 luglio 1998, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti (GU L 221 dell'8.8.1998, pag. 23, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1998/58/oj).

Or. en

Emendamento 3409
Jessika van Leeuwen
Proposta di regolamento
Allegato I – parte A

Testo della Commissione			
Ambiti	**Tema principale**	**Criteri di gestione obbligatori**	
Clima e ambiente	Acqua	CGO 1	Direttiva 2000/60/CE: articolo 11, paragrafo 3, lettere e) e h), per quanto riguarda i requisiti obbligatori per controllare le fonti diffuse di inquinamento da fosfati
		CGO 2	***Direttiva 91/676/CEE del Consiglio[1]: articoli 4 e 5***
	Biodiversità e paesaggio (protezione e qualità)	***CGO 3***	***Direttiva 2009/147/CE: articolo 3, paragrafo 1, articolo 3, paragrafo 2, lettera b), articolo 4, paragrafi 1, 2 e 4***
		CGO 4	***Direttiva 92/43/CEE: articolo 6, paragrafi 1 e 2***
Salute pubblica e salute delle piante	Sicurezza alimentare	CGO 5	Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio[2]:

			articoli 14 e 15, articolo 17, paragrafo 1[3], e articoli 18, 19 e 20
		CGO 6	Direttiva 96/22/CE del Consiglio[4]: articolo 3, lettere a), b), d) ed e), e articoli 4, 5 e 7
		CGO 7	Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio[5]: articolo 55, prima e seconda frase
		CGO 8	Direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio[6]: articolo 5, paragrafo 2, e articolo 8, paragrafi da 1 a 5, articolo 12 in relazione alle restrizioni all'uso dei pesticidi in zone protette definite sulla base della direttiva 2000/60/CE e della legislazione relativa a Natura 2000 articolo 13, paragrafi 1 e 3, sulla manipolazione e lo stoccaggio dei pesticidi e lo smaltimento dei residui
Benessere degli animali	Benessere degli animali	CGO 9	Direttiva 2008/119/CE del Consiglio[7]: articoli 3 e 4
		CGO 10	Direttiva 2008/120/CE del Consiglio[8]: articoli 3 e 4
		CGO 11	Direttiva 98/58/CE del Consiglio[9]: articolo 4

[1] ***Direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole (***https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=OJ:L:1991:375:TOC***GU L 375 del 31.12.1991, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1991/676/oj).***

[2] Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1, ELI:

[3] Attuato in particolare da:
— articolo 14 del regolamento (CE) n. 470/2009 e allegato del regolamento (CE) n. 37/2010;
— regolamento (CE) n. 852/2004: articolo 4, paragrafo 1, e allegato I, parte A (capo II, sezione 4 (lettere g), h) e j)), sezione 5 (lettere f) e h)) e sezione 6; capo III, sezione 8 (lettere a), b), d) ed e)) e sezione 9 (lettere a) e c));
— regolamento (CE) n. 853/2004: articolo 3, paragrafo 1, e allegato III, sezione IX, capitolo I (punto I-1, lettere b), c), d) ed e); punto I-2, lettera a) (punti i), ii) e iii)), lettera b) (punti i) e ii))

e lettera c); punto I-3; punto I-4; punto I-5; punto II-A, paragrafi 1, 2, 3 e 4; punto II-B, paragrafo 1 (lettere a) e d)), paragrafo 2, paragrafo 4 (lettere a) e b)), e allegato III, sezione X, capitolo I, paragrafo 1; — regolamento (CE) n. 183/2005: articolo 5, paragrafi 1, 5 e 6, allegato I, parte A, (capo I-4, lettere e) e g); capo II-2, lettere a), b) ed e), e allegato III (nella rubrica "SOMMINISTRAZIONE DEI MANGIMI", punto 1 intitolato "Stoccaggio", prima frase e ultima frase, e punto 2 intitolato "Distribuzione", terza frase), e — regolamento (CE) n. 396/2005: articolo 18.
[4] Direttiva 96/22/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente il divieto d'utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze β-agoniste nelle produzioni animali e che abroga le direttive 81/602/CEE, 88/146/CEE e 88/299/CEE (GU L 125 del 23.5.1996, pag. 3, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1996/22/oj).
[5] Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/1107/oj).
[6] Direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 71, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2009/128/oj).
[7] Direttiva 2008/119/CE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli (GU L 10 del 15.1.2009, pag. 7, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2008/119/oj).
[8] Direttiva 2008/120/CE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli (GU L 47 del 18.2.2009, pag. 5, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2008/120/oj).
[9] Direttiva 98/58/CE del Consiglio, del 20 luglio 1998, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti (GU L 221 dell'8.8.1998, pag. 23, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1998/58/oj).

Emendamento

Ambiti	**Tema principale**	**Criteri di gestione obbligatori**	
Clima e ambiente	Acqua	CGO 1	Direttiva 2000/60/CE: articolo 11, paragrafo 3, lettere e) e h), per quanto riguarda i requisiti obbligatori per controllare le fonti diffuse di inquinamento da fosfati
		soppresso	***soppresso***
	soppresso	***soppresso***	***soppresso***
		soppresso	***soppresso***
Salute pubblica e salute delle piante	Sicurezza alimentare	CGO 5	Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio[2]: articoli 14 e 15, articolo 17, paragrafo 1[3], e articoli 18, 19 e 20
		CGO 6	Direttiva 96/22/CE del

			Consiglio[4]: articolo 3, lettere a), b), d) ed e), e articoli 4, 5 e 7
		CGO 7	Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio[5]: articolo 55, prima e seconda frase
		CGO 8	Direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio[6]: articolo 5, paragrafo 2, e articolo 8, paragrafi da 1 a 5, articolo 12 in relazione alle restrizioni all'uso dei pesticidi in zone protette definite sulla base della direttiva 2000/60/CE e della legislazione relativa a Natura 2000 articolo 13, paragrafi 1 e 3, sulla manipolazione e lo stoccaggio dei pesticidi e lo smaltimento dei residui
Benessere degli animali	Benessere degli animali	CGO 9	Direttiva 2008/119/CE del Consiglio[7]: articoli 3 e 4
		CGO 10	Direttiva 2008/120/CE del Consiglio[8]: articoli 3 e 4
		CGO 11	Direttiva 98/58/CE del Consiglio[9]: articolo 4

soppresso

[2] Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1, ELI:

[3] Attuato in particolare da:
— articolo 14 del regolamento (CE) n. 470/2009 e allegato del regolamento (CE) n. 37/2010;
— regolamento (CE) n. 852/2004: articolo 4, paragrafo 1, e allegato I, parte A (capo II, sezione 4 (lettere g), h) e j)), sezione 5 (lettere f) e h)) e sezione 6; capo III, sezione 8 (lettere a), b), d) ed e)) e sezione 9 (lettere a) e c));
— regolamento (CE) n. 853/2004: articolo 3, paragrafo 1, e allegato III, sezione IX, capitolo I (punto I-1, lettere b), c), d) ed e); punto I-2, lettera a) (punti i), ii) e iii)), lettera b) (punti i) e ii)) e lettera c); punto I-3; punto I-4; punto I-5; punto II-A, paragrafi 1, 2, 3 e 4; punto II-B, paragrafo 1 (lettere a) e d)), paragrafo 2, paragrafo 4 (lettere a) e b)), e allegato III, sezione X, capitolo I, paragrafo 1;
— regolamento (CE) n. 183/2005: articolo 5, paragrafi 1, 5 e 6, allegato I, parte A, (capo I-4, lettere e) e g); capo II-2, lettere a), b) ed e), e allegato III (nella rubrica "SOMMINISTRAZIONE DEI MANGIMI", punto 1 intitolato "Stoccaggio", prima frase e

ultima frase, e punto 2 intitolato "Distribuzione", terza frase), e — regolamento (CE) n. 396/2005: articolo 18.
[4] Direttiva 96/22/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente il divieto d'utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze β-agoniste nelle produzioni animali e che abroga le direttive 81/602/CEE, 88/146/CEE e 88/299/CEE (GU L 125 del 23.5.1996, pag. 3, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1996/22/oj).
[5] Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/1107/oj).
[6] Direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 71, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2009/128/oj).
[7] Direttiva 2008/119/CE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli (GU L 10 del 15.1.2009, pag. 7, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2008/119/oj).
[8] Direttiva 2008/120/CE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli (GU L 47 del 18.2.2009, pag. 5, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2008/120/oj).
[9] Direttiva 98/58/CE del Consiglio, del 20 luglio 1998, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti (GU L 221 dell'8.8.1998, pag. 23, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1998/58/oj).

Or. en

Emendamento 3410
Vilis Krištopans
Proposta di regolamento
Allegato I – parte A

Testo della Commissione			
Ambiti	**Tema principale**	**Criteri di gestione obbligatori**	
Clima e ambiente	Acqua	CGO 1	Direttiva 2000/60/CE: articolo 11, paragrafo 3, lettere e) e h), per quanto riguarda i requisiti obbligatori per controllare le fonti diffuse di inquinamento da fosfati
		CGO 2	***Direttiva 91/676/CEE del Consiglio[1]: articoli 4 e 5***
	Biodiversità e paesaggio (protezione e qualità)	***CGO 3***	***Direttiva 2009/147/CE: articolo 3, paragrafo 1, articolo 3, paragrafo 2, lettera b), articolo 4,***

			paragrafi 1, 2 e 4
		CGO 4	***Direttiva 92/43/CEE: articolo 6, paragrafi 1 e 2***
Salute pubblica e salute delle piante	Sicurezza alimentare	CGO 5	Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio[2]: articoli 14 e 15, articolo 17, paragrafo 1[3], e articoli 18, 19 e 20
		CGO 6	Direttiva 96/22/CE del Consiglio[4]: articolo 3, lettere a), b), d) ed e), e articoli 4, 5 e 7
		CGO 7	Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio[5]: articolo 55, prima e seconda frase
		CGO 8	Direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio[6]: articolo 5, paragrafo 2, e articolo 8, paragrafi da 1 a 5, articolo 12 in relazione alle restrizioni all'uso dei pesticidi in zone protette definite sulla base della direttiva 2000/60/CE e della legislazione relativa a Natura 2000 articolo 13, paragrafi 1 e 3, sulla manipolazione e lo stoccaggio dei pesticidi e lo smaltimento dei residui
Benessere degli animali	Benessere degli animali	CGO 9	Direttiva 2008/119/CE del Consiglio[7]: articoli 3 e 4
		CGO 10	Direttiva 2008/120/CE del Consiglio[8]: articoli 3 e 4
		CGO 11	Direttiva 98/58/CE del Consiglio[9]: articolo 4

[1]Direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole (GU L 375 del 31.12.1991, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1991/676/oj).

[2] Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1, ELI:

[3] Attuato in particolare da:
— articolo 14 del regolamento (CE) n. 470/2009 e allegato del regolamento (CE) n. 37/2010;
— regolamento (CE) n. 852/2004: articolo 4, paragrafo 1, e allegato I, parte A (capo II, sezione 4 (lettere g), h) e j)), sezione 5 (lettere f) e h)) e sezione 6; capo III, sezione 8 (lettere a), b), d) ed e)) e sezione 9 (lettere a) e c));
— regolamento (CE) n. 853/2004: articolo 3, paragrafo 1, e allegato III, sezione IX, capitolo I (punto I-1, lettere b), c), d) ed e); punto I-2, lettera a) (punti i), ii) e iii)), lettera b) (punti i) e ii)) e lettera c); punto I-3; punto I-4; punto I-5; punto II-A, paragrafi 1, 2, 3 e 4; punto II-B, paragrafo 1 (lettere a) e d)), paragrafo 2, paragrafo 4 (lettere a) e b)), e allegato III, sezione X, capitolo I, paragrafo 1;
— regolamento (CE) n. 183/2005: articolo 5, paragrafi 1, 5 e 6, allegato I, parte A, (capo I-4, lettere e) e g); capo II-2, lettere a), b) ed e), e allegato III (nella rubrica "SOMMINISTRAZIONE DEI MANGIMI", punto 1 intitolato "Stoccaggio", prima frase e ultima frase, e punto 2 intitolato "Distribuzione", terza frase), e
— regolamento (CE) n. 396/2005: articolo 18.

[4] Direttiva 96/22/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente il divieto d'utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze β-agoniste nelle produzioni animali e che abroga le direttive 81/602/CEE, 88/146/CEE e 88/299/CEE (GU L 125 del 23.5.1996, pag. 3, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1996/22/oj).

[5] Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/1107/oj).

[6] Direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 71, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2009/128/oj).

[7] Direttiva 2008/119/CE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli (GU L 10 del 15.1.2009, pag. 7, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2008/119/oj).

[8] Direttiva 2008/120/CE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli (GU L 47 del 18.2.2009, pag. 5, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2008/120/oj).

[9] Direttiva 98/58/CE del Consiglio, del 20 luglio 1998, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti (GU L 221 dell'8.8.1998, pag. 23, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1998/58/oj).

Emendamento

Ambiti	**Tema principale**	**Criteri di gestione obbligatori**	
Clima e ambiente	Acqua	CGO 1	Direttiva 2000/60/CE: articolo 11, paragrafo 3, lettere e) e h), per quanto

			riguarda i requisiti obbligatori per controllare le fonti diffuse di inquinamento da fosfati
		soppresso	***soppresso***
	soppresso	***soppresso***	***soppresso***
		soppresso	***soppresso***
Salute pubblica e salute delle piante	Sicurezza alimentare	CGO 5	Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio[2]: articoli 14 e 15, articolo 17, paragrafo 1[3], e articoli 18, 19 e 20
		CGO 6	Direttiva 96/22/CE del Consiglio[4]: articolo 3, lettere a), b), d) ed e), e articoli 4, 5 e 7
		CGO 7	Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio[5]: articolo 55, prima e seconda frase
		CGO 8	Direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio[6]: articolo 5, paragrafo 2, e articolo 8, paragrafi da 1 a 5, articolo 12 in relazione alle restrizioni all'uso dei pesticidi in zone protette definite sulla base della direttiva 2000/60/CE e della legislazione relativa a Natura 2000 articolo 13, paragrafi 1 e 3, sulla manipolazione e lo stoccaggio dei pesticidi e lo smaltimento dei residui
Benessere degli animali	Benessere degli animali	CGO 9	Direttiva 2008/119/CE del Consiglio[7]: articoli 3 e 4
		CGO 10	Direttiva 2008/120/CE del Consiglio[8]:

			articoli 3 e 4
		CGO 11	Direttiva 98/58/CE del Consiglio[9]: articolo 4

[1] ***soppresso***

[2] Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1, ELI:

[3] Attuato in particolare da:
— articolo 14 del regolamento (CE) n. 470/2009 e allegato del regolamento (CE) n. 37/2010;
— regolamento (CE) n. 852/2004: articolo 4, paragrafo 1, e allegato I, parte A (capo II, sezione 4 (lettere g), h) e j)), sezione 5 (lettere f) e h)) e sezione 6; capo III, sezione 8 (lettere a), b), d) ed e)) e sezione 9 (lettere a) e c));
— regolamento (CE) n. 853/2004: articolo 3, paragrafo 1, e allegato III, sezione IX, capitolo I (punto I-1, lettere b), c), d) ed e); punto I-2, lettera a) (punti i), ii) e iii)), lettera b) (punti i) e ii)) e lettera c); punto I-3; punto I-4; punto I-5; punto II-A, paragrafi 1, 2, 3 e 4; punto II-B, paragrafo 1 (lettere a) e d)), paragrafo 2, paragrafo 4 (lettere a) e b)), e allegato III, sezione X, capitolo I, paragrafo 1;
— regolamento (CE) n. 183/2005: articolo 5, paragrafi 1, 5 e 6, allegato I, parte A, (capo I-4, lettere e) e g); capo II-2, lettere a), b) ed e), e allegato III (nella rubrica "SOMMINISTRAZIONE DEI MANGIMI", punto 1 intitolato "Stoccaggio", prima frase e ultima frase, e punto 2 intitolato "Distribuzione", terza frase), e
— regolamento (CE) n. 396/2005: articolo 18.

[4] Direttiva 96/22/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente il divieto d'utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze β-agoniste nelle produzioni animali e che abroga le direttive 81/602/CEE, 88/146/CEE e 88/299/CEE (GU L 125 del 23.5.1996, pag. 3, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1996/22/oj).

[5] Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/1107/oj).

[6] Direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 71, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2009/128/oj).

[7] Direttiva 2008/119/CE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli (GU L 10 del 15.1.2009, pag. 7, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2008/119/oj).

[8] Direttiva 2008/120/CE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli (GU L 47 del 18.2.2009, pag. 5, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2008/120/oj).

[9] Direttiva 98/58/CE del Consiglio, del 20 luglio 1998, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti (GU L 221 dell'8.8.1998, pag. 23, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1998/58/oj).

Or. en

Emendamento 3411
Dario Nardella, Camilla Laureti, Cristina Maestre
Proposta di regolamento
Allegato I – parte B

Testo della Commissione			
Ambiti	**Tema principale**	**Criteri di gestione obbligatori**	
Occupazione dei lavoratori	Condizioni di lavoro	CGO 12	Direttiva (UE) 2019/1152 del Parlamento europeo e del Consiglio[10]: articoli da 3 a 6, articoli 8, 10 e 13
	Salute e sicurezza sul lavoro	CGO 13	Direttiva 89/391/CEE del Consiglio[11]: articoli da 5 a 12
		CGO 14	Direttiva 2009/104/CE del Parlamento europeo e del Consiglio[12]: articoli da 3 a 9
[10] Direttiva (UE) 2019/1152 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativa a condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili nell'Unione europea (GU L 186 dell'11.7.2019, pag. 105, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2019/1152/oj).			
[11] Direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro (GU L 183 del 29.6.1989, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1989/391/oj).			
[12] Direttiva 2009/104/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, relativa ai requisiti minimi di sicurezza e di salute per l'uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori durante il lavoro (seconda direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE) (GU L 260 del 3.10.2009, pag. 5, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2009/104/oj).			
Emendamento			
Ambiti	**Tema principale**	**Criteri di gestione obbligatori**	
Occupazione dei lavoratori	Condizioni di lavoro	CGO 12	Direttiva (UE) 2019/1152 del Parlamento europeo e del Consiglio[10]: articoli da 3 a 6, articoli 8, 10 e 13
	Salute e sicurezza sul lavoro	CGO 13	Direttiva 89/391/CEE del Consiglio[11] : articoli da 5 a 12
		CGO 14	Direttiva 2009/104/CE del Parlamento europeo e del

			Consiglio[12]: articoli da 3 a 9
	Parità di trattamento	***CGO 15***	***Articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 492/2011***
	Salari minimi	***CGO 16***	***Articolo 8 della direttiva (UE) 2022/2041***
	Orario di lavoro	***CGO 17***	***Articoli 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12 e 13 della direttiva sull'orario di lavoro (2003/88/CE)***
	Parità	***CGO 18***	***Articolo 5 della direttiva sulla parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro (2000/78/CE)***
	Lavoro temporaneo	***CGO 19***	***Articoli 5, 6, 7 e 8 della direttiva sul lavoro tramite agenzia interinale (2008/104/CE)***
	Trasparenza retributiva	***CGO 20***	***Articoli 5, 6, 7, 8, 9 e 10 della direttiva dell'UE sulla trasparenza retributiva (direttiva (UE) 2023/970)***
	Lavoro stagionale	***CGO 21***	***Articoli 5, 6, 10 e 17, articolo 19, paragrafo 2, e articoli 20 e 23 della direttiva 2014/36/UE***
	Contratti collettivi nazionali	***CGO 22***	***I contratti collettivi universalmente applicabili a tutte le imprese analoghe nell'area geografica e nella professione o industria interessata e i contratti collettivi conclusi dai sindacati più rappresentativi del settore a livello nazionale o regionale che, pur non essendo formalmente dichiarati universalmente applicabili, sono ampiamente applicati all'interno del settore o del territorio di riferimento.***

[10] Direttiva (UE) 2019/1152 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativa a condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili nell'Unione europea (GU L 186 dell'11.7.2019, pag. 105, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2019/1152/oj).

[11] Direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, concernente l'attuazione di

misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro (GU L 183 del 29.6.1989, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1989/391/oj).
[12] Direttiva 2009/104/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, relativa ai requisiti minimi di sicurezza e di salute per l'uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori durante il lavoro (seconda direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE) (GU L 260 del 3.10.2009, pag. 5, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2009/104/oj.

Or. en

Emendamento 3412
Raffaele Stancanelli, Isabella Tovaglieri, Ton Diepeveen, Barbara Bonte, Mireia Borrás Pabón, Csaba Dömötör, Tomáš Kubín, Vilis Krištopans

Proposta di regolamento
Allegato I – parte B

Testo della Commissione			
Ambiti	***Tema principale***	***Criteri di gestione obbligatori***	
Occupazione dei lavoratori	***Condizioni di lavoro***	***CGO 12***	***Direttiva (UE) 2019/1152 del Parlamento europeo e del Consiglio[10]: articoli da 3 a 6, articoli 8, 10 e 13***
	Salute e sicurezza sul lavoro	***CGO 13***	***Direttiva 89/391/CEE del Consiglio[11]: articoli da 5 a 12***
		CGO 14	***Direttiva 2009/104/CE del Parlamento europeo e del Consiglio[12]: articoli da 3 a 9***
[10] Direttiva (UE) 2019/1152 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativa a condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili nell'Unione europea (GU L 186 dell'11.7.2019, pag. 105, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2019/1152/oj).			
[11] Direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro (GU L 183 del 29.6.1989, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1989/391/oj).			
[12] Direttiva 2009/104/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, relativa ai requisiti minimi di sicurezza e di salute per l'uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori durante il lavoro (seconda direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE) (GU L 260 del 3.10.2009, pag. 5, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2009/104/oj).			
Emendamento			
soppresso			

Or. en

Emendamento 3413
Christine Singer, Ciaran Mullooly
Proposta di regolamento
Allegato I – parte B

Testo della Commissione			
Ambiti	**Tema principale**	**Criteri di gestione obbligatori**	
Occupazione dei lavoratori	***Condizioni di lavoro***	***CGO 12***	***Direttiva (UE) 2019/1152 del Parlamento europeo e del Consiglio[10]: articoli da 3 a 6, articoli 8, 10 e 13***
	Salute e sicurezza sul lavoro	***CGO 13***	***Direttiva 89/391/CEE del Consiglio[11]: articoli da 5 a 12***
		CGO 14	***Direttiva 2009/104/CE del Parlamento europeo e del Consiglio[12]: articoli da 3 a 9***
[10] Direttiva (UE) 2019/1152 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativa a condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili nell'Unione europea (GU L 186 dell'11.7.2019, pag. 105, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2019/1152/oj).			
[11] Direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro (GU L 183 del 29.6.1989, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1989/391/oj).			
[12] Direttiva 2009/104/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, relativa ai requisiti minimi di sicurezza e di salute per l'uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori durante il lavoro (seconda direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE) (GU L 260 del 3.10.2009, pag. 5, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2009/104/oj).			
Emendamento			
soppresso			

Or. en

Emendamento 3414
Ivan David
Proposta di regolamento
Allegato I – parte B

Testo della Commissione			
Ambiti	**Tema principale**	**Criteri di gestione obbligatori**	
Occupazione dei lavoratori	***Condizioni di lavoro***	***CGO 12***	***Direttiva (UE) 2019/1152 del Parlamento europeo e del Consiglio[10]: articoli da 3 a 6, articoli 8, 10 e 13***
	Salute e sicurezza sul lavoro	***CGO 13***	***Direttiva 89/391/CEE del Consiglio[11]: articoli da 5 a 12***
		CGO 14	***Direttiva 2009/104/CE del Parlamento***

			europeo e del Consiglio[12]: articoli da 3 a 9
[10] Direttiva (UE) 2019/1152 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativa a condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili nell'Unione europea (GU L 186 dell'11.7.2019, pag. 105, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2019/1152/oj).			
[11] Direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro (GU L 183 del 29.6.1989, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1989/391/oj).			
[12] Direttiva 2009/104/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, relativa ai requisiti minimi di sicurezza e di salute per l'uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori durante il lavoro (seconda direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE) (GU L 260 del 3.10.2009, pag. 5, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2009/104/oj).			
Emendamento			
soppresso			

Or. en

Motivazione

Social conditionality leads to double penalties for non-compliance and creates disproportionate bureaucracy without substantial added value and must be removed from CAP conditionality.

The amendment aims to maintain a clear, proportionate and workable conditionality system based on a common legal baseline. Protective practices should therefore be removed, as they would introduce a more complex, less predictable and more unevenly implemented systém across the Union.

This would risk repeating the shortcomings of the current conditionality system, which has been widely criticised for creating a disproportionate administrative burden for farmers, paying agencies and national authorities.

Emendamento 3415
Waldemar Buda

Proposta di regolamento
Allegato I – parte B

Testo della Commissione			
Ambiti	***Tema principale***	***Criteri di gestione obbligatori***	
Occupazione dei lavoratori	***Condizioni di lavoro***	***CGO 12***	***Direttiva (UE) 2019/1152 del Parlamento europeo e del Consiglio[10]: articoli da 3 a 6, articoli 8, 10 e 13***
	Salute e sicurezza sul	***CGO 13***	***Direttiva 89/391/CEE del Consiglio[11]: articoli da 5 a 12***

	lavoro	***CGO 14***	***Direttiva 2009/104/CE del Parlamento europeo e del Consiglio[12]: articoli da 3 a 9***
[10] Direttiva (UE) 2019/1152 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativa a condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili nell'Unione europea (GU L 186 dell'11.7.2019, pag. 105, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2019/1152/oj).			
[11] Direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro (GU L 183 del 29.6.1989, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1989/391/oj).			
[12] Direttiva 2009/104/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, relativa ai requisiti minimi di sicurezza e di salute per l'uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori durante il lavoro (seconda direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE) (GU L 260 del 3.10.2009, pag. 5, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2009/104/oj).			
Emendamento			
soppresso			

Or. en

Emendamento 3416
Krzysztof Hetman
Proposta di regolamento
Allegato I – parte B

Testo della Commissione			
Ambiti	**Tema principale**	**Criteri di gestione obbligatori**	
Occupazione dei lavoratori	***Condizioni di lavoro***	***CGO 12***	***Direttiva (UE) 2019/1152 del Parlamento europeo e del Consiglio[10]: articoli da 3 a 6, articoli 8, 10 e 13***
	Salute e sicurezza sul lavoro	***CGO 13***	***Direttiva 89/391/CEE del Consiglio[11]: articoli da 5 a 12***
		CGO 14	***Direttiva 2009/104/CE del Parlamento europeo e del Consiglio[12]: articoli da 3 a 9***
[10] Direttiva (UE) 2019/1152 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativa a condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili nell'Unione europea (GU L 186 dell'11.7.2019, pag. 105, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2019/1152/oj).			
[11] Direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro (GU L 183 del 29.6.1989, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1989/391/oj).			
[12] Direttiva 2009/104/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, relativa ai requisiti minimi di sicurezza e di salute per l'uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori durante il lavoro (seconda direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE) (GU L 260 del 3.10.2009, pag. 5, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2009/104/oj).			

Emendamento
soppresso

Or. en

Emendamento 3417
Katarína Roth Neveďalová, Erik Kaliňák

Proposta di regolamento
Allegato I – parte B

Testo della Commissione			
Ambiti	***Tema principale***	***Criteri di gestione obbligatori***	
Occupazione dei lavoratori	***Condizioni di lavoro***	***CGO 12***	***Direttiva (UE) 2019/1152 del Parlamento europeo e del Consiglio[10]: articoli da 3 a 6, articoli 8, 10 e 13***
	Salute e sicurezza sul lavoro	***CGO 13***	***Direttiva 89/391/CEE del Consiglio[11]: articoli da 5 a 12***
		CGO 14	***Direttiva 2009/104/CE del Parlamento europeo e del Consiglio[12]: articoli da 3 a 9***
[10] Direttiva (UE) 2019/1152 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativa a condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili nell'Unione europea (GU L 186 dell'11.7.2019, pag. 105, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2019/1152/oj).			
[11] Direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro (GU L 183 del 29.6.1989, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1989/391/oj).			
[12] Direttiva 2009/104/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, relativa ai requisiti minimi di sicurezza e di salute per l'uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori durante il lavoro (seconda direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE) (GU L 260 del 3.10.2009, pag. 5, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2009/104/oj).			
Emendamento			
soppresso			

Or. en

Emendamento 3418
Georgiana Teodorescu

Proposta di regolamento
Allegato I – parte B

Testo della Commissione			
Ambiti	***Tema principale***	***Criteri di gestione obbligatori***	
Occupazione dei	***Condizioni di***	***CGO 12***	***Direttiva (UE) 2019/1152 del***

lavoratori	***lavoro***		***Parlamento europeo e del Consiglio[10]: articoli da 3 a 6, articoli 8, 10 e 13***
	Salute e sicurezza sul lavoro	***CGO 13***	***Direttiva 89/391/CEE del Consiglio[11]: articoli da 5 a 12***
		CGO 14	***Direttiva 2009/104/CE del Parlamento europeo e del Consiglio[12]: articoli da 3 a 9***
[10] Direttiva (UE) 2019/1152 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativa a condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili nell'Unione europea (GU L 186 dell'11.7.2019, pag. 105, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2019/1152/oj).			
[11] Direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro (GU L 183 del 29.6.1989, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1989/391/oj).			
[12] Direttiva 2009/104/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, relativa ai requisiti minimi di sicurezza e di salute per l'uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori durante il lavoro (seconda direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE) (GU L 260 del 3.10.2009, pag. 5, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2009/104/oj).			
Emendamento			
soppresso			

Or. en

Emendamento 3419
Stefan Köhler, Lena Düpont, Marion Walsmann
Proposta di regolamento
Allegato I – parte B

Testo della Commissione			
Ambiti	***Tema principale***	***Criteri di gestione obbligatori***	
Occupazione dei lavoratori	***Condizioni di lavoro***	***CGO 12***	***Direttiva (UE) 2019/1152 del Parlamento europeo e del Consiglio[10]: articoli da 3 a 6, articoli 8, 10 e 13***
	Salute e sicurezza sul lavoro	***CGO 13***	***Direttiva 89/391/CEE del Consiglio[11]: articoli da 5 a 12***
		CGO 14	***Direttiva 2009/104/CE del Parlamento europeo e del Consiglio[12]: articoli da 3 a 9***
[10] Direttiva (UE) 2019/1152 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativa a condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili nell'Unione europea (GU L 186 dell'11.7.2019, pag. 105, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2019/1152/oj).			
[11] Direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro (GU L 183 del 29.6.1989, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1989/391/oj).			
[12] Direttiva 2009/104/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del			

16 settembre 2009, relativa ai requisiti minimi di sicurezza e di salute per l'uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori durante il lavoro (seconda direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE) (GU L 260 del 3.10.2009, pag. 5, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2009/104/oj).
Emendamento
soppresso

Or. en

Motivazione

Soppressione dell'allegato I, parte B, in linea con altri emendamenti presentati al riguardo.

Emendamento 3420
Marta Wcislo
Proposta di regolamento
Allegato I – parte B

Testo della Commissione			
Ambiti	***Tema principale***	***Criteri di gestione obbligatori***	
Occupazione dei lavoratori	***Condizioni di lavoro***	***CGO 12***	***Direttiva (UE) 2019/1152 del Parlamento europeo e del Consiglio[10]: articoli da 3 a 6, articoli 8, 10 e 13***
	Salute e sicurezza sul lavoro	***CGO 13***	***Direttiva 89/391/CEE del Consiglio[11]: articoli da 5 a 12***
		CGO 14	***Direttiva 2009/104/CE del Parlamento europeo e del Consiglio[12]: articoli da 3 a 9***
[10] Direttiva (UE) 2019/1152 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativa a condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili nell'Unione europea (GU L 186 dell'11.7.2019, pag. 105, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2019/1152/oj).			
[11] Direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro (GU L 183 del 29.6.1989, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1989/391/oj).			
[12] Direttiva 2009/104/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, relativa ai requisiti minimi di sicurezza e di salute per l'uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori durante il lavoro (seconda direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE) (GU L 260 del 3.10.2009, pag. 5, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2009/104/oj).			
Emendamento			
soppresso			

Or. en

Emendamento 3421
Céline Imart

Proposta di regolamento
Allegato I – parte B

Testo della Commissione			
Ambiti	***Tema principale***	***Criteri di gestione obbligatori***	
Occupazione dei lavoratori	***Condizioni di lavoro***	***CGO 12***	***Direttiva (UE) 2019/1152 del Parlamento europeo e del Consiglio[10]: articoli da 3 a 6, articoli 8, 10 e 13***
	Salute e sicurezza sul lavoro	***CGO 13***	***Direttiva 89/391/CEE del Consiglio[11]: articoli da 5 a 12***
		CGO 14	***Direttiva 2009/104/CE del Parlamento europeo e del Consiglio[12]: articoli da 3 a 9***
[10] Direttiva (UE) 2019/1152 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativa a condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili nell'Unione europea (GU L 186 dell'11.7.2019, pag. 105, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2016/797/oj http://data.europa.eu/eli/dir/2019/1152/oj).			
[11] Direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro (GU L 183 del 29.6.1989, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1989/391/oj).			
[12] Direttiva 2009/104/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, relativa ai requisiti minimi di sicurezza e di salute per l'uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori durante il lavoro (seconda direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE) (GU L 260 del 3.10.2009, pag. 5, ELI http://data.europa.eu/eli/dir/2009/104/oj).			
Emendamento			
soppresso			

Or. fr

Emendamento 3422
Thomas Waitz a nome del gruppo Verts/ALE
Proposta di regolamento
Allegato I – parte B

Testo della Commissione			
Ambiti	**Tema principale**	**Criteri di gestione obbligatori**	
Occupazione dei lavoratori	Condizioni di lavoro	CGO 12	Direttiva (UE) 2019/1152 del Parlamento europeo e del Consiglio[10]: articoli da 3 a 6, articoli 8, 10 e 13
	Salute e sicurezza sul lavoro	CGO 13	Direttiva 89/391/CEE del Consiglio[11]: articoli da 5 a 12
		CGO 14	Direttiva 2009/104/CE del Parlamento europeo e del Consiglio[12]: articoli da 3 a 9

[10] Direttiva (UE) 2019/1152 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativa a condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili nell'Unione europea (GU L 186 dell'11.7.2019, pag. 105, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2019/1152/oj).

[11] Direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro (GU L 183 del 29.6.1989, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1989/391/oj).

[12] Direttiva 2009/104/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, relativa ai requisiti minimi di sicurezza e di salute per l'uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori durante il lavoro (seconda direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE) (GU L 260 del 3.10.2009, pag. 5, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2009/104/oj).

Emendamento

Ambiti	**Tema principale**	**Criteri di gestione obbligatori**	
Occupazione dei lavoratori	Condizioni di lavoro	CGO 12	Direttiva (UE) 2019/1152 del Parlamento europeo e del Consiglio[10]: articoli da 3 a 6, articoli 8, 10 e 13
	Salute e sicurezza sul lavoro	CGO 13	Direttiva 89/391/CEE del Consiglio[11]: articoli da 5 a 12
		CGO 14	Direttiva 2009/104/CE del Parlamento europeo e del Consiglio [12] Articoli da 3 a 9
	Parità di trattamento	***CGO 15***	***Articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 492/2011***
	Salari minimi	***CGO 16***	***Articolo 8 della direttiva (UE) 2022/2041***
	Parità	***CGO 17***	***Articolo 5 della direttiva sulla parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro (2000/78/CE)***
	Lavoro temporaneo	***CGO 18***	***Articoli 5, 6, 7 e 8 della direttiva sul lavoro tramite agenzia interinale (2008/104/CE)***
	Trasparenza retributiva	***CGO 19***	***Articoli 5, 6, 7, 8, 9 e 10 della direttiva dell'UE sulla trasparenza retributiva (direttiva (UE) 2023/970)***
	Lavoro stagionale	***CGO 20***	***Articoli 5, 6, 10 e 17, articolo 19, paragrafo 2, e articoli 20 e 23 della direttiva 2014/36/UE***

[10] Direttiva (UE) 2019/1152 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativa a condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili nell'Unione europea (GU L 186 dell'11.7.2019, pag. 105, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2019/1152/oj).

[11] Direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro (GU L 183 del 29.6.1989, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1989/391/oj).
[12] Direttiva 2009/104/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, relativa ai requisiti minimi di sicurezza e di salute per l'uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori durante il lavoro (seconda direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE) (GU L 260 del 3.10.2009, pag. 5, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2009/104/oj.

Or. en

Emendamento 3423
Maria Noichl
Proposta di regolamento
Allegato I – parte B

Testo della Commissione			
Ambiti	**Tema principale**	**Criteri di gestione obbligatori**	
Occupazione dei lavoratori	Condizioni di lavoro	CGO 12	Direttiva (UE) 2019/1152 del Parlamento europeo e del Consiglio[10]: articoli da 3 a 6, articoli 8, 10 e 13
	Salute e sicurezza sul lavoro	CGO 13	Direttiva 89/391/CEE del Consiglio[11]: articoli da 5 a 12
		CGO 14	Direttiva 2009/104/CE del Parlamento europeo e del Consiglio[12]: articoli da 3 a 9
[10] Direttiva (UE) 2019/1152 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativa a condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili nell'Unione europea (GU L 186 dell'11.7.2019, pag. 105, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2019/1152/oj).			
[11] Direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro (GU L 183 del 29.6.1989, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1989/391/oj).			
[12] Direttiva 2009/104/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, relativa ai requisiti minimi di sicurezza e di salute per l'uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori durante il lavoro (seconda direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE) (GU L 260 del 3.10.2009, pag. 5, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2009/104/oj).			
Emendamento			
Ambiti	**Tema principale**	**Criteri di gestione obbligatori**	
Occupazione dei lavoratori	Condizioni di lavoro	CGO 12	Direttiva (UE) 2019/1152 del Parlamento europeo e del Consiglio[10]:

			articoli da 3 a 6, articoli 8, 10 e 13
	Salute e sicurezza sul lavoro	CGO 13	Direttiva 89/391/CEE del Consiglio[11]: articoli da 5 a 12
		CGO 14	Direttiva 2009/104/CE del Parlamento europeo e del Consiglio[12]: articoli da 3 a 9
	Parità di trattamento	***CGO 15***	***Articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 492/2011***
	Salari minimi	***CGO 16***	***Articolo 8 della direttiva (UE) 2022/2041***
	Orario di lavoro	***CGO 17***	***Articoli 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12 e 13 della direttiva sull'orario di lavoro (2003/88/CE)***
	Parità	***CGO 18***	***Articolo 5 della direttiva sulla parità di trattamento in materia di occupazione (2000/78/CE)***
	Lavoro temporaneo	***CGO 19***	***Articoli 5, 6, 7 e 8 della direttiva sul lavoro tramite agenzia interinale (2008/104/CE)***
	Trasparenza retributiva	***CGO 20***	***Articoli 5, 6, 7, 8, 9 e 10 della direttiva dell'UE sulla trasparenza retributiva (direttiva (UE) 2023/970)***
	Lavoro stagionale	***CGO 21***	***Articoli 5, 6, 10 e 17, articolo 19, paragrafo 2, e articoli 20 e 23 della direttiva 2014/36/UE***
	Contratti collettivi nazionali	***CGO 22***	***I contratti collettivi universalmente applicabili a tutte le imprese analoghe nell'area geografica e nella professione o industria interessata e i contratti collettivi conclusi dai sindacati più rappresentativi del settore a livello nazionale o regionale che, pur non essendo formalmente dichiarati universalmente applicabili, sono ampiamente applicati all'interno del settore o del territorio di riferimento.***

[10] Direttiva (UE) 2019/1152 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativa a condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili nell'Unione europea (GU L 186 dell'11.7.2019, pag. 105, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2019/1152/oj).

[11] Direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori

durante il lavoro (GU L 183 del 29.6.1989, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1989/391/oj).
[12] Direttiva 2009/104/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, relativa ai requisiti minimi di sicurezza e di salute per l'uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori durante il lavoro (seconda direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE) (GU L 260 del 3.10.2009, pag. 5, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2009/104/oj.

Or. en

Emendamento 3424
Mireia Borrás Pabón

Proposta di regolamento
Allegato I – parte C

Testo della Commissione	
Obiettivi generali di cui all'articolo 3, paragrafo 4	***Obiettivi specifici delle pratiche di protezione***
a) Protezione dei suoli ricchi di carbonio, degli elementi caratteristici del paesaggio e dei prati permanenti sulle superfici agricole	***Protezione dei suoli ricchi di carbonio, compresa la protezione delle zone umide, delle torbiere e degli elementi caratteristici del paesaggio***
	Protezione dei prati permanenti sensibili sotto il profilo ambientale su superfici agricole nelle zone Natura 2000
b) Protezione del suolo dall'erosione, preservazione del potenziale del suolo, mantenimento dei livelli di sostanza organica del suolo, anche attraverso la rotazione o la diversificazione, e protezione dalla combustione di stoppie sui seminativi	***Protezione del suolo dall'erosione in funzione delle condizioni specifiche del sito***
	Preservazione del potenziale del suolo, in particolare: ***- protezione dei suoli nei periodi più sensibili*** ***- Rotazione o diversificazione delle colture***
	Mantenimento dei livelli di sostanza organica del suolo attraverso la gestione dei residui delle colture, compreso il divieto di bruciare stoppie sui seminativi
c) Protezione dei corsi d'acqua e delle acque sotterranee dall'inquinamento e dal ruscellamento	***Protezione dei corsi d'acqua e delle acque sotterranee dall'inquinamento e dal ruscellamento, anche attraverso la creazione di fasce tampone lungo i corsi d'acqua***
Emendamento	
soppresso	

Or. es

Emendamento 3425
Katarína Roth Neveďalová, Erik Kaliňák

Proposta di regolamento
Allegato I – parte C

Testo della Commissione	
Obiettivi generali di cui all'articolo 3, paragrafo 4	**Obiettivi specifici delle pratiche di protezione**
a) Protezione dei suoli ricchi di carbonio, degli elementi caratteristici del paesaggio e dei prati permanenti sulle superfici agricole	***Protezione dei suoli ricchi di carbonio, compresa la protezione delle zone umide, delle torbiere e degli elementi caratteristici del paesaggio***
	Protezione dei prati permanenti sensibili sotto il profilo ambientale su superfici agricole nelle zone Natura 2000
b) Protezione del suolo dall'erosione, preservazione del potenziale del suolo, mantenimento dei livelli di sostanza organica del suolo, anche attraverso la rotazione o la diversificazione, e protezione dalla combustione di stoppie sui seminativi	***Protezione del suolo dall'erosione in funzione delle condizioni specifiche del sito***
	Preservazione del potenziale del suolo, in particolare: ***- protezione dei suoli nei periodi più sensibili*** ***- Rotazione o diversificazione delle colture***
	Mantenimento dei livelli di sostanza organica del suolo attraverso la gestione dei residui delle colture, compreso il divieto di bruciare stoppie sui seminativi
c) Protezione dei corsi d'acqua e delle acque sotterranee dall'inquinamento e dal ruscellamento	***Protezione dei corsi d'acqua e delle acque sotterranee dall'inquinamento e dal ruscellamento, anche attraverso la creazione di fasce tampone lungo i corsi d'acqua***
Emendamento	
soppresso	

Or. en

Emendamento 3426
Carlo Fidanza, Waldemar Buda
Proposta di regolamento
Allegato I – parte C

Testo della Commissione	
Obiettivi generali di cui all'articolo 3, paragrafo 4	***Obiettivi specifici delle pratiche di protezione***
a) Protezione dei suoli ricchi di carbonio, degli elementi caratteristici del paesaggio e dei prati permanenti	***Protezione dei suoli ricchi di carbonio, compresa la protezione delle zone umide, delle torbiere e degli elementi***

sulle superfici agricole	***caratteristici del paesaggio***
	Protezione dei prati permanenti sensibili sotto il profilo ambientale su superfici agricole nelle zone Natura 2000
b) Protezione del suolo dall'erosione, preservazione del potenziale del suolo, mantenimento dei livelli di sostanza organica del suolo, anche attraverso la rotazione o la diversificazione, e protezione dalla combustione di stoppie sui seminativi	***Protezione del suolo dall'erosione in funzione delle condizioni specifiche del sito***
	Preservazione del potenziale del suolo, in particolare: ***- protezione dei suoli nei periodi più sensibili*** ***- Rotazione o diversificazione delle colture***
	Mantenimento dei livelli di sostanza organica del suolo attraverso la gestione dei residui delle colture, compreso il divieto di bruciare stoppie sui seminativi
c) Protezione dei corsi d'acqua e delle acque sotterranee dall'inquinamento e dal ruscellamento	***Protezione dei corsi d'acqua e delle acque sotterranee dall'inquinamento e dal ruscellamento, anche attraverso la creazione di fasce tampone lungo i corsi d'acqua***
Emendamento	
soppresso	

Or. en

Emendamento 3427
Vilis Krištopans
Proposta di regolamento
Allegato I – parte C

Testo della Commissione	
Obiettivi generali di cui all'articolo 3, paragrafo 4	***Obiettivi specifici delle pratiche di protezione***
a) Protezione dei suoli ricchi di carbonio, degli elementi caratteristici del paesaggio e dei prati permanenti sulle superfici agricole	***Protezione dei suoli ricchi di carbonio, compresa la protezione delle zone umide, delle torbiere e degli elementi caratteristici del paesaggio***
	Protezione dei prati permanenti sensibili sotto il profilo ambientale su superfici agricole nelle zone Natura 2000
b) Protezione del suolo dall'erosione, preservazione del potenziale del suolo,	***Protezione del suolo dall'erosione in funzione delle condizioni specifiche del***

mantenimento dei livelli di sostanza organica del suolo, anche attraverso la rotazione o la diversificazione, e protezione dalla combustione di stoppie sui seminativi	***sito***
	Preservazione del potenziale del suolo, in particolare: ***- protezione dei suoli nei periodi più sensibili*** ***- Rotazione o diversificazione delle colture***
	Mantenimento dei livelli di sostanza organica del suolo attraverso la gestione dei residui delle colture, compreso il divieto di bruciare stoppie sui seminativi
c) Protezione dei corsi d'acqua e delle acque sotterranee dall'inquinamento e dal ruscellamento	***Protezione dei corsi d'acqua e delle acque sotterranee dall'inquinamento e dal ruscellamento, anche attraverso la creazione di fasce tampone lungo i corsi d'acqua***
Emendamento	
soppresso	

Or. en

Emendamento 3428
Raffaele Stancanelli, Isabella Tovaglieri
Proposta di regolamento
Allegato I – parte C

Testo della Commissione	
Obiettivi generali di cui all'articolo 3, paragrafo 4	***Obiettivi specifici delle pratiche di protezione***
a) Protezione dei suoli ricchi di carbonio, degli elementi caratteristici del paesaggio e dei prati permanenti sulle superfici agricole	***Protezione dei suoli ricchi di carbonio, compresa la protezione delle zone umide, delle torbiere e degli elementi caratteristici del paesaggio***
	Protezione dei prati permanenti sensibili sotto il profilo ambientale su superfici agricole nelle zone Natura 2000
b) Protezione del suolo dall'erosione, preservazione del potenziale del suolo, mantenimento dei livelli di sostanza organica del suolo***, anche attraverso la rotazione o la diversificazione, e protezione dalla combustione di stoppie sui seminativi***	***Protezione del suolo dall'erosione in funzione delle condizioni specifiche del sito***
	Preservazione del potenziale del suolo, in particolare: ***- protezione dei suoli nei periodi più sensibili***

	- Rotazione o diversificazione delle colture
	Mantenimento dei livelli di sostanza organica del suolo attraverso la gestione dei residui delle colture, compreso il divieto di bruciare stoppie sui seminativi
c) Protezione dei corsi d'acqua e delle acque sotterranee dall'inquinamento e dal ruscellamento	***Protezione dei corsi d'acqua e delle acque sotterranee dall'inquinamento e dal ruscellamento, anche attraverso la creazione di fasce tampone lungo i corsi d'acqua***
Emendamento	
Obiettivi generali delle pratiche di protezione	***soppresso***
a) Protezione dei suoli ricchi di carbonio, degli elementi caratteristici del paesaggio e dei prati permanenti sulle superfici agricole	***soppresso***
	soppresso
b) Protezione del suolo dall'erosione, preservazione del potenziale del suolo, mantenimento dei livelli di sostanza organica del suolo	***soppresso***
	soppresso
	soppresso
c) Protezione dei corsi d'acqua e delle acque sotterranee dall'inquinamento e dal ruscellamento	***soppresso***

Or. en

Motivazione

"Di cui all'articolo 3, paragrafo 4" è soppresso, "delle pratiche di protezione" è aggiunto; viene soppressa la dicitura "Obiettivi specifici delle pratiche di protezione".

Emendamento 3429
Thomas Waitz a nome del gruppo Verts/ALE
Proposta di regolamento
Allegato I – parte C

Testo della Commissione	
Obiettivi generali di cui all'articolo 3, paragrafo 4	**Obiettivi specifici delle pratiche di protezione**
a) Protezione dei suoli ricchi di carbonio, degli elementi caratteristici del paesaggio e dei prati permanenti sulle superfici agricole	Protezione dei suoli ricchi di carbonio, compresa la protezione delle zone umide, delle torbiere e degli elementi caratteristici del paesaggio
	Protezione dei prati permanenti sensibili

	sotto il profilo ambientale su superfici agricole nelle zone Natura 2000
b) Protezione del suolo dall'erosione, preservazione del potenziale del suolo, mantenimento dei livelli di sostanza organica del suolo, anche attraverso la rotazione o la diversificazione, e protezione dalla combustione di stoppie sui seminativi	Protezione del suolo dall'erosione in funzione delle condizioni specifiche del sito
	Preservazione del potenziale del suolo, in particolare: - protezione dei suoli nei periodi più sensibili - Rotazione ***o diversificazione*** delle colture
	Mantenimento dei livelli di sostanza organica del suolo attraverso la gestione dei residui delle colture, compreso il divieto di bruciare stoppie sui seminativi
c) Protezione dei corsi d'acqua e delle acque sotterranee dall'inquinamento e dal ruscellamento	Protezione dei corsi d'acqua e delle acque sotterranee dall'inquinamento e dal ruscellamento, anche attraverso la creazione di fasce tampone lungo i corsi d'acqua
Emendamento	
Obiettivi generali di cui all'articolo 3, paragrafo 4	**Obiettivi specifici delle pratiche di protezione**
a) Protezione dei suoli ricchi di carbonio, degli elementi caratteristici del paesaggio e dei prati permanenti sulle superfici agricole	Protezione dei suoli ricchi di carbonio, compresa la protezione delle zone umide, delle torbiere e degli elementi caratteristici del paesaggio***, anche per quanto riguarda gli elementi caratteristici del paesaggio con elevata diversità di cui al regolamento (UE) 2024/1991.***
	Protezione dei prati permanenti sensibili sotto il profilo ambientale su superfici agricole nelle zone Natura 2000***, compreso il divieto di conversione o di aratura dei prati permanenti indicati come prati permanenti sensibili sotto il profilo ambientale nei siti di Natura 2000***
	Mantenimento dei prati permanenti sulla base di una percentuale di prati permanenti in relazione alla superficie agricola a livello nazionale, regionale, subregionale, di gruppo di aziende o di singola azienda, con una riduzione massima del 5 % rispetto all'anno di riferimento 2018.

a) (nuovo) Protezione della biodiversità e del paesaggio	***a bis) Realizzazione del 10 % della superficie agricola con elementi paesaggistici ad alta diversità per sostenere la biodiversità, gli impollinatori e i regolatori naturali dei parassiti**** **** Gli Stati membri provvedono affinché l'attuazione si traduca in un'equa distribuzione delle pratiche di protezione relative all'obiettivo tra gli agricoltori e che siano disponibili servizi di consulenza ove necessario per la fase iniziale di attuazione.***
b) Protezione del suolo dall'erosione, preservazione ***della salute,*** del potenziale ***e della biodiversità*** del suolo, mantenimento dei livelli di sostanza organica del suolo, anche attraverso la rotazione o la diversificazione, e protezione dalla combustione di stoppie sui seminativi	Protezione del suolo dall'erosione in funzione delle condizioni specifiche del sito***, tenendo anche conto del gradiente della pendenza***
	Preservazione del potenziale ***di salute*** del suolo ***e preservazione della biodiversità***, in particolare: - protezione dei suoli nei periodi più sensibili - Rotazione delle colture ***Gli Stati membri possono introdurre un limite massimo per le superfici coperte da una singola coltura al fine di evitare le monocolture di grande estensione***
	Mantenimento dei livelli di sostanza organica del suolo attraverso la gestione dei residui delle colture, compreso il divieto di bruciare stoppie sui seminativi
c) Protezione dei corsi d'acqua e delle acque sotterranee dall'inquinamento e dal ruscellamento	Protezione dei corsi d'acqua e delle acque sotterranee dall'inquinamento e dal ruscellamento ***di pesticidi, nutrienti e microplastiche***, anche attraverso la

	creazione di fasce tampone lungo i corsi d'acqua ***e nelle zone di ricarica delle falde, tenendo in considerazione la deriva dei prodotti irrorati, il percolamento del suolo e il deflusso superficiale***

Or. en

Emendamento 3430
Bert-Jan Ruissen
Proposta di regolamento
Allegato I – parte C

Testo della Commissione	
Obiettivi generali di cui all'articolo 3, paragrafo 4	**Obiettivi specifici delle pratiche di protezione**
a) Protezione dei suoli ricchi di carbonio, degli elementi caratteristici del paesaggio e dei prati permanenti sulle superfici agricole	Protezione dei suoli ricchi di carbonio, compresa la protezione delle zone umide, delle torbiere e degli elementi caratteristici del paesaggio
	Protezione dei prati permanenti sensibili sotto il profilo ambientale su superfici agricole nelle zone Natura 2000
b) Protezione del suolo dall'erosione, preservazione del potenziale del suolo, mantenimento dei livelli di sostanza organica del suolo***, anche attraverso la rotazione o la diversificazione, e protezione dalla combustione di stoppie sui seminativi***	Protezione del suolo dall'erosione in funzione delle condizioni specifiche del sito
	Preservazione del potenziale del suolo, ***in particolare:*** - protezione dei suoli nei periodi più sensibili - Rotazione o diversificazione delle colture
	Mantenimento dei livelli di sostanza organica del suolo attraverso la gestione dei residui delle colture, compreso il divieto di bruciare stoppie sui seminativi
c) Protezione dei corsi d'acqua e delle acque sotterranee dall'inquinamento e dal ruscellamento	Protezione dei corsi d'acqua e delle acque sotterranee dall'inquinamento e dal ruscellamento, ***anche*** attraverso la creazione di fasce tampone lungo i corsi d'acqua
Emendamento	
Obiettivi generali di cui all'articolo 3, paragrafo 4	**Obiettivi specifici delle pratiche di protezione**
a) Protezione dei suoli ricchi di carbonio,	Protezione dei suoli ricchi di carbonio,

degli elementi caratteristici del paesaggio e dei prati permanenti sulle superfici agricole	compresa la protezione delle zone umide, delle torbiere e degli elementi caratteristici del paesaggio
	Protezione dei prati permanenti sensibili sotto il profilo ambientale su superfici agricole nelle zone Natura 2000
b) Protezione del suolo dall'erosione, preservazione del potenziale del suolo, mantenimento dei livelli di sostanza organica del suolo	Protezione del suolo dall'erosione in funzione delle condizioni specifiche del sito
	Preservazione del potenziale del suolo***, che può essere conseguita ad esempio mediante:*** - protezione dei suoli nei periodi più sensibili - Rotazione o diversificazione delle colture
	Mantenimento dei livelli di sostanza organica del suolo attraverso la gestione dei residui delle colture, compreso il divieto di bruciare stoppie sui seminativi
c) Protezione dei corsi d'acqua e delle acque sotterranee dall'inquinamento e dal ruscellamento	Protezione dei corsi d'acqua e delle acque sotterranee dall'inquinamento e dal ruscellamento ***che può essere conseguita, ad esempio,*** attraverso la creazione di fasce tampone lungo i corsi d'acqua

Or. en

Emendamento 3431
Jessika van Leeuwen
Proposta di regolamento
Allegato I – parte C

Testo della Commissione	
Obiettivi generali di cui all'articolo 3, paragrafo 4	**Obiettivi specifici delle pratiche di protezione**
a) Protezione dei suoli ricchi di carbonio, degli elementi caratteristici del paesaggio e dei prati permanenti sulle superfici agricole	Protezione dei suoli ricchi di carbonio, compresa la protezione delle zone umide, delle torbiere e degli elementi caratteristici del paesaggio
	Protezione dei prati permanenti sensibili sotto il profilo ambientale su superfici agricole nelle zone Natura 2000
b) Protezione del suolo dall'erosione, preservazione del potenziale del suolo,	Protezione del suolo dall'erosione in funzione delle condizioni specifiche del

mantenimento dei livelli di sostanza organica del suolo, anche attraverso la rotazione o la diversificazione, e protezione dalla combustione di stoppie sui seminativi	sito
	Preservazione del potenziale del suolo***, in particolare:*** - protezione dei suoli nei periodi più sensibili - Rotazione o diversificazione delle colture
	Mantenimento dei livelli di sostanza organica del suolo attraverso la gestione dei residui delle colture, compreso il divieto di bruciare stoppie sui seminativi
c) Protezione dei corsi d'acqua e delle acque sotterranee dall'inquinamento e dal ruscellamento	Protezione dei corsi d'acqua e delle acque sotterranee dall'inquinamento e dal ruscellamento***, anche attraverso la creazione di fasce tampone lungo i corsi d'acqua***
Emendamento	
Obiettivi generali di cui all'articolo 3, paragrafo 4	**Obiettivi specifici delle pratiche di protezione**
a) Protezione dei suoli ricchi di carbonio, degli elementi caratteristici del paesaggio e dei prati permanenti sulle superfici agricole	Protezione dei suoli ricchi di carbonio, compresa la protezione delle zone umide, delle torbiere e degli elementi caratteristici del paesaggio
	Protezione dei prati permanenti sensibili sotto il profilo ambientale su superfici agricole nelle zone Natura 2000
b) Protezione del suolo dall'erosione, preservazione del potenziale del suolo, mantenimento dei livelli di sostanza organica del suolo, anche attraverso la rotazione o la diversificazione, e protezione dalla combustione di stoppie sui seminativi	Protezione del suolo dall'erosione in funzione delle condizioni specifiche del sito
	Preservazione del potenziale del suolo***, che può essere conseguita mediante:*** - protezione dei suoli nei periodi più sensibili - Rotazione o diversificazione delle colture
	Mantenimento dei livelli di sostanza organica del suolo attraverso la gestione dei residui delle colture, compreso il divieto di bruciare stoppie sui seminativi
c) Protezione dei corsi d'acqua e delle acque sotterranee dall'inquinamento e dal ruscellamento	Protezione dei corsi d'acqua dall'inquinamento e dal ruscellamento

Or. en

Emendamento 3432
Veronika Vrecionová
Proposta di regolamento
Allegato I – parte C

Testo della Commissione	
Obiettivi generali di cui all'articolo 3, paragrafo 4	**Obiettivi specifici delle pratiche di protezione**
a) Protezione dei suoli ricchi di carbonio, degli elementi caratteristici del paesaggio e dei prati permanenti sulle superfici agricole	Protezione dei suoli ricchi di carbonio, compresa la protezione delle zone umide, delle torbiere e degli elementi caratteristici del paesaggio
	Protezione dei prati permanenti sensibili sotto il profilo ambientale su superfici agricole nelle zone Natura 2000
b) Protezione del suolo dall'erosione, preservazione del potenziale del suolo, mantenimento dei livelli di sostanza organica del suolo, anche attraverso la rotazione o la diversificazione, e protezione dalla combustione di stoppie sui seminativi	Protezione del suolo dall'erosione in funzione delle condizioni specifiche del sito
	Preservazione del potenziale del suolo, in particolare: - protezione dei suoli nei periodi più sensibili - Rotazione o diversificazione delle colture
	Mantenimento dei livelli di sostanza organica del suolo attraverso la gestione dei residui delle colture, compreso il divieto di bruciare stoppie sui seminativi
c) Protezione dei corsi d'acqua e delle acque sotterranee dall'inquinamento e dal ruscellamento	Protezione dei corsi d'acqua e delle acque sotterranee dall'inquinamento e dal ruscellamento, anche attraverso la creazione di fasce tampone lungo i corsi d'acqua
Emendamento	
Obiettivi generali di cui all'articolo 3, paragrafo 4	**Obiettivi specifici delle pratiche di protezione**
a) Protezione dei suoli ricchi di carbonio, degli elementi caratteristici del paesaggio e dei prati permanenti sulle superfici agricole	Protezione dei suoli ricchi di carbonio, compresa la protezione delle zone umide, delle torbiere e degli elementi caratteristici del paesaggio
	Protezione dei prati permanenti sensibili sotto il profilo ambientale su superfici

	agricole nelle zone Natura 2000
b) Protezione del suolo dall'erosione, preservazione del potenziale del suolo, mantenimento dei livelli di sostanza organica del suolo, anche attraverso la rotazione o la diversificazione, e protezione dalla combustione di stoppie sui seminativi	Protezione del suolo dall'erosione in funzione delle condizioni specifiche del sito
	Preservazione del potenziale del suolo, in particolare: - protezione dei suoli nei periodi più sensibili ***attraverso una copertura continua del suolo e colture di copertura multispecie*** - Rotazione o diversificazione delle colture ***- Perturbazione minima del suolo***
	Mantenimento dei livelli di sostanza organica del suolo attraverso la gestione dei residui delle colture, compreso il divieto di bruciare stoppie sui seminativi ***Applicazione di ammendanti organici, tra cui compost e letame, pratiche di pascolo controllato che contribuiscono alla salute del suolo, alla biodiversità e al sequestro del carbonio;***
c) Protezione dei corsi d'acqua e delle acque sotterranee dall'inquinamento e dal ruscellamento	Protezione dei corsi d'acqua dall'inquinamento e dal ruscellamento, anche attraverso la creazione di fasce tampone lungo i corsi d'acqua

Or. en

Motivazione

Per garantire la coerenza giuridica con l'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), le pratiche di protezione elencate nell'allegato I devono riflettere esplicitamente gli strumenti agronomici più efficaci per la conservazione del suolo. La rotazione delle colture da sola non previene l'erosione del suolo. L'inclusione esplicita della "copertura continua del suolo", di "colture di copertura multispecie" e della "perturbazione minima del suolo" garantisce che gli Stati membri dispongano di un quadro chiaro e vincolante per sostenere gli agricoltori che attuano tali pratiche rigenerative avanzate.

Emendamento 3433
Krzysztof Hetman
Proposta di regolamento
Allegato I – parte C

Testo della Commissione	
Obiettivi generali di cui all'articolo 3,	**Obiettivi specifici delle pratiche di**

paragrafo 4	**protezione**
a) Protezione dei suoli ricchi di carbonio, degli elementi caratteristici del paesaggio e dei prati permanenti sulle superfici agricole	***Protezione dei suoli ricchi di carbonio, compresa la*** protezione delle zone umide, delle torbiere e degli elementi caratteristici del paesaggio
	Protezione dei prati permanenti sensibili sotto il profilo ambientale su superfici agricole nelle zone Natura 2000
b) Protezione del suolo dall'erosione, preservazione del potenziale ***del suolo***, mantenimento dei livelli di sostanza organica del suolo, anche attraverso la rotazione o la diversificazione, e protezione dalla combustione di stoppie sui seminativi	Protezione del suolo dall'erosione in funzione delle condizioni specifiche del sito
	Preservazione del potenziale del suolo, in particolare: - protezione dei suoli nei periodi più sensibili - Rotazione o diversificazione delle colture
	Mantenimento dei livelli di sostanza organica del suolo attraverso ***la gestione dei residui delle colture, compreso*** il divieto di bruciare stoppie sui seminativi
c) Protezione dei corsi d'acqua e delle acque sotterranee dall'inquinamento e dal ruscellamento	***Protezione dei corsi d'acqua e delle acque sotterranee dall'inquinamento e dal ruscellamento, anche attraverso la creazione di fasce tampone lungo i corsi d'acqua***
Emendamento	
Obiettivi generali di cui all'articolo 3, paragrafo 4	**Obiettivi specifici delle pratiche di protezione**
a) Protezione dei suoli ricchi di carbonio, degli elementi caratteristici del paesaggio e dei prati permanenti sulle superfici agricole	Protezione delle zone umide, delle torbiere e degli elementi caratteristici del paesaggio
	Protezione dei prati permanenti ***designati come*** sensibili sotto il profilo ambientale su superfici agricole nelle zone Natura 2000
b) Protezione del suolo dall'erosione, preservazione del potenziale ***delle colture***, mantenimento dei livelli di sostanza organica del suolo, anche attraverso la rotazione o la diversificazione, e protezione dalla combustione di stoppie sui seminativi	Protezione del suolo dall'erosione in funzione delle condizioni specifiche del sito
	- protezione dei suoli nei periodi più sensibili - Rotazione o diversificazione delle colture
	Mantenimento dei livelli di sostanza organica del suolo attraverso il divieto di

	bruciare stoppie sui seminativi
soppresso	***soppresso***

Or. en

Emendamento 3434
Marta Wcislo
Proposta di regolamento
Allegato I – parte C

Testo della Commissione	
Obiettivi generali di cui all'articolo 3, paragrafo 4	**Obiettivi specifici delle pratiche di protezione**
a) Protezione dei suoli ricchi di carbonio, degli elementi caratteristici del paesaggio e dei prati permanenti sulle superfici agricole	***Protezione dei suoli ricchi di carbonio, compresa la*** protezione delle zone umide, delle torbiere e degli elementi caratteristici del paesaggio
	Protezione dei prati permanenti sensibili sotto il profilo ambientale su superfici agricole nelle zone Natura 2000
b) Protezione del suolo dall'erosione, preservazione del potenziale ***del suolo***, mantenimento dei livelli di sostanza organica del suolo, anche attraverso la rotazione o la diversificazione, e protezione dalla combustione di stoppie sui seminativi	Protezione del suolo dall'erosione in funzione delle condizioni specifiche del sito
	Preservazione del potenziale del suolo, in particolare: - protezione dei suoli nei periodi più sensibili - Rotazione o diversificazione delle colture
	Mantenimento dei livelli di sostanza organica del suolo attraverso ***la gestione dei residui delle colture, compreso*** il divieto di bruciare stoppie sui seminativi
c) Protezione dei corsi d'acqua e delle acque sotterranee dall'inquinamento e dal ruscellamento	***Protezione dei corsi d'acqua e delle acque sotterranee dall'inquinamento e dal ruscellamento, anche attraverso la creazione di fasce tampone lungo i corsi d'acqua***
Emendamento	
Obiettivi generali di cui all'articolo 3, paragrafo 4	**Obiettivi specifici delle pratiche di protezione**
a) Protezione dei suoli ricchi di carbonio, degli elementi caratteristici del paesaggio e dei prati permanenti sulle superfici agricole	Protezione delle zone umide, delle torbiere e degli elementi caratteristici del paesaggio
	Protezione dei prati permanenti ***designati come*** sensibili sotto il profilo ambientale

	su superfici agricole nelle zone Natura 2000
b) Protezione del suolo dall'erosione, preservazione del potenziale del suolo, mantenimento dei livelli di sostanza organica del suolo, anche attraverso la rotazione o la diversificazione ***delle colture***, e protezione dalla combustione di stoppie sui seminativi	Protezione del suolo dall'erosione in funzione delle condizioni specifiche del sito
	- protezione dei suoli nei periodi più sensibili - Rotazione o diversificazione delle colture
	Mantenimento dei livelli di sostanza organica del suolo attraverso il divieto di bruciare stoppie sui seminativi
soppresso	***soppresso***

Or. en

Emendamento 3435
Maria Noichl

Proposta di regolamento
Allegato I – parte C

Testo della Commissione	
Obiettivi generali di cui all'articolo 3, paragrafo 4	**Obiettivi specifici delle pratiche di protezione**
a) Protezione dei suoli ricchi di carbonio, degli elementi caratteristici del paesaggio e dei prati permanenti sulle superfici agricole	Protezione dei suoli ricchi di carbonio, compresa la protezione delle zone umide, delle torbiere e degli elementi caratteristici del paesaggio
	Protezione dei prati permanenti sensibili sotto il profilo ambientale su superfici agricole nelle zone Natura 2000
b) Protezione del suolo dall'erosione, preservazione del potenziale del suolo, mantenimento dei livelli di sostanza organica del suolo, anche attraverso la rotazione o la diversificazione, e protezione dalla combustione di stoppie sui seminativi	Protezione del suolo dall'erosione in funzione delle condizioni specifiche del sito
	Preservazione del potenziale del suolo, in particolare: - protezione dei suoli nei periodi più sensibili - Rotazione o diversificazione delle colture
	Mantenimento dei livelli di sostanza organica del suolo attraverso la gestione

	dei residui delle colture, compreso il divieto di bruciare stoppie sui seminativi
c) Protezione dei corsi d'acqua e delle acque sotterranee dall'inquinamento e dal ruscellamento	Protezione dei corsi d'acqua e delle acque sotterranee dall'inquinamento e dal ruscellamento, anche attraverso la creazione di fasce tampone lungo i corsi d'acqua
Emendamento	
Obiettivi generali di cui all'articolo 3, paragrafo 4	**Obiettivi specifici delle pratiche di protezione**
a) Protezione dei suoli ricchi di carbonio, degli elementi caratteristici del paesaggio e dei prati permanenti sulle superfici agricole	Protezione dei suoli ricchi di carbonio, compresa la protezione delle zone umide, delle torbiere e degli elementi caratteristici del paesaggio
	Mantenimento dei prati permanenti sulla base di una percentuale di prati permanenti in relazione alla superficie agricola a livello nazionale, regionale, subregionale, di gruppo di aziende o di azienda rispetto all'anno di riferimento 2018. ***Riduzione massima del 10 % rispetto all'anno di riferimento.*** ***Divieto di conversione o aratura dei prati permanenti indicati come prati permanenti sensibili sotto il profilo ambientale nei siti di Natura 2000***
b) Protezione del suolo dall'erosione, preservazione del potenziale del suolo, mantenimento dei livelli di sostanza organica del suolo, anche attraverso la rotazione o la diversificazione, e protezione dalla combustione di stoppie sui seminativi	Protezione del suolo dall'erosione in funzione delle condizioni specifiche del sito
	Preservazione del potenziale del suolo, in particolare: - protezione dei suoli nei periodi più sensibili - Rotazione o diversificazione delle colture
	Mantenimento dei livelli di sostanza organica del suolo attraverso la gestione dei residui delle colture, compreso il divieto di bruciare stoppie sui seminativi
	Mantenimento dei livelli di sostanza organica del suolo attraverso la gestione dei residui delle colture, compreso il divieto di bruciare stoppie sui seminativi
c) Protezione dei corsi d'acqua e delle	Protezione dei corsi d'acqua e delle acque

acque sotterranee dall'inquinamento e dal ruscellamento	sotterranee dall'inquinamento e dal ruscellamento, anche attraverso la creazione di fasce tampone lungo i corsi d'acqua ***Protezione dei corsi d'acqua e delle acque sotterranee dall'inquinamento e dal ruscellamento, anche attraverso la riduzione dei residui di antimicrobici provenienti da letame e rifiuti agricoli***
d) Riduzione dell'uso di antimicrobici nell'allevamento di bestiame	***Riduzione dell'uso di antimicrobici nell'allevamento di bestiame, anche attraverso l'adozione di adeguate condizioni di stabulazione e di spazi sufficienti.*** ***Riduzione dell'uso di antimicrobici nell'allevamento di bestiame, anche attraverso la gestione dell'igiene e il monitoraggio della salute degli animali***

Or. en

Emendamento 3436
Ivan David
Proposta di regolamento
Allegato I – parte C

Testo della Commissione	
Obiettivi generali di cui all'articolo 3, paragrafo 4	***Obiettivi specifici delle pratiche di protezione***
a) Protezione dei suoli ricchi di carbonio, degli elementi caratteristici del paesaggio e dei prati permanenti sulle superfici agricole	***Protezione dei suoli ricchi di carbonio, compresa la protezione delle zone umide, delle torbiere e degli elementi caratteristici del paesaggio***
	Protezione dei prati permanenti sensibili sotto il profilo ambientale su superfici agricole nelle zone Natura 2000
b) Protezione del suolo dall'erosione, preservazione del potenziale del suolo, mantenimento dei livelli di sostanza organica del suolo, anche attraverso la rotazione o la diversificazione, e protezione dalla combustione di stoppie sui seminativi	***Protezione del suolo dall'erosione in funzione delle condizioni specifiche del sito***
	Preservazione del potenziale del suolo, in particolare: ***- protezione dei suoli nei periodi più sensibili*** ***- Rotazione o diversificazione delle colture***
	Mantenimento dei livelli di sostanza

	organica del suolo attraverso la gestione dei residui delle colture, compreso il divieto di bruciare stoppie sui seminativi
c) Protezione dei corsi d'acqua e delle acque sotterranee dall'inquinamento e dal ruscellamento	***Protezione dei corsi d'acqua e delle acque sotterranee dall'inquinamento e dal ruscellamento, anche attraverso la creazione di fasce tampone lungo i corsi d'acqua***
Emendamento	
soppresso	

Or. en

Motivazione

Protective practices are particularly problematic because they may be defined or applied differently at national or regional level. This would create a high risk of divergent implementation, unequal treatment of farmers and further renationalisation of the CAP. Farmers in different Member States could be subject to substantially different baseline obligations while receiving support under the same EU policy. Such an approach would undermine the common character of the CAP and weaken the level playing field between farmers across the Union.

The deletion of protective practices would therefore make the system more proportionate, legally clearer and administratively feasible. It would keep conditionality focused on a common, legally defined baseline, while allowing higher environmental and climate ambitions to be achieved through voluntary, targeted and adequately funded CAP interventions.

Emendamento 3437
Céline Imart
Proposta di regolamento
Allegato I – parte C

Testo della Commissione	
Obiettivi generali di cui all'articolo 3, paragrafo 4	***Obiettivi specifici delle pratiche di protezione***
a) Protezione dei suoli ricchi di carbonio, degli elementi caratteristici del paesaggio e dei prati permanenti sulle superfici agricole	***Protezione dei suoli ricchi di carbonio, compresa la protezione delle zone umide, delle torbiere e degli elementi caratteristici del paesaggio***
	Protezione dei prati permanenti sensibili sotto il profilo ambientale su superfici agricole nelle zone

	Natura 2000
b) Protezione del suolo dall'erosione, preservazione del potenziale del suolo, mantenimento dei livelli di sostanza organica del suolo, anche attraverso la rotazione o la diversificazione, e protezione dalla combustione di stoppie sui seminativi	***Protezione del suolo dall'erosione in funzione delle condizioni specifiche del sito***
	Preservazione del potenziale del suolo, in particolare: ***- protezione dei suoli nei periodi più sensibili*** ***- Rotazione o diversificazione delle colture***
	Mantenimento dei livelli di sostanza organica del suolo attraverso la gestione dei residui delle colture, compreso il divieto di bruciare stoppie sui seminativi
c) Protezione dei corsi d'acqua e delle acque sotterranee dall'inquinamento e dal ruscellamento	***Protezione dei corsi d'acqua e delle acque sotterranee dall'inquinamento e dal ruscellamento, anche attraverso la creazione di fasce tampone lungo i corsi d'acqua***
Emendamento	
soppresso	

Or. fr

Emendamento 3438
Michael Wiezik
Proposta di regolamento
Allegato I – parte C

Testo della Commissione	
Obiettivi generali di cui all'articolo 3, paragrafo 4	**Obiettivi specifici delle pratiche di protezione**
a) Protezione dei suoli ricchi di carbonio, degli elementi caratteristici del paesaggio e dei prati permanenti sulle superfici agricole	Protezione dei suoli ricchi di carbonio, compresa la protezione delle zone umide, delle torbiere e degli elementi caratteristici del paesaggio
	Protezione dei prati permanenti sensibili sotto il profilo ambientale su superfici agricole nelle zone Natura 2000
b) Protezione del suolo dall'erosione, preservazione del potenziale del suolo, mantenimento dei livelli di sostanza	Protezione del suolo dall'erosione in funzione delle condizioni specifiche del sito

organica del suolo, anche attraverso la rotazione o la diversificazione, e protezione dalla combustione di stoppie sui seminativi	Preservazione del potenziale del suolo, in particolare: - protezione dei suoli nei periodi più sensibili - Rotazione o diversificazione delle colture
	Mantenimento dei livelli di sostanza organica del suolo attraverso la gestione dei residui delle colture, compreso il divieto di bruciare stoppie sui seminativi
c) Protezione dei corsi d'acqua e delle acque sotterranee dall'inquinamento e dal ruscellamento	Protezione dei corsi d'acqua e delle acque sotterranee dall'inquinamento e dal ruscellamento, anche attraverso la creazione di fasce tampone lungo i corsi d'acqua
Emendamento	
Obiettivi generali di cui all'articolo 3, paragrafo 4	**Obiettivi specifici delle pratiche di protezione**
a) Protezione dei suoli ricchi di carbonio, degli elementi caratteristici del paesaggio e dei prati permanenti sulle superfici agricole	Protezione dei suoli ricchi di carbonio, compresa la protezione delle zone umide, delle torbiere e degli elementi caratteristici del paesaggio ***Gli Stati membri assicurano:*** ***— una percentuale minima della superficie agricola destinata a zone o elementi non produttivi;*** ***— una percentuale minima di almeno il 4 % dei seminativi a livello di azienda agricola destinati a zone ed elementi non produttivi, comprese le superfici lasciate a riposo.*** ***— Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio*** ***— Divieto di potare le siepi e gli alberi nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli***
	Protezione dei prati permanenti sensibili sotto il profilo ambientale su superfici agricole nelle zone Natura 2000
	Mantenimento dei prati permanenti

	sulla base di una percentuale di prati permanenti in relazione alla superficie agricola a livello nazionale, regionale, subregionale, di gruppo o di azienda agricola rispetto all'anno di riferimento 2018. ***Riduzione massima del 5 % rispetto all'anno di riferimento.***
b) Protezione del suolo dall'erosione, preservazione del potenziale del suolo, mantenimento dei livelli di sostanza organica del suolo, anche attraverso la rotazione o la diversificazione, e protezione dalla combustione di stoppie sui seminativi	Protezione del suolo dall'erosione in funzione delle condizioni specifiche del sito
	Preservazione del potenziale del suolo, in particolare: - protezione dei suoli nei periodi più sensibili - Rotazione o diversificazione delle colture
	Mantenimento dei livelli di sostanza organica del suolo attraverso la gestione dei residui delle colture, compreso il divieto di bruciare stoppie sui seminativi
c) Protezione dei corsi d'acqua e delle acque sotterranee dall'inquinamento e dal ruscellamento	Protezione dei corsi d'acqua dall'inquinamento e dal ruscellamento, anche attraverso la creazione di fasce tampone lungo i corsi d'acqua

Or. en

Emendamento 3439
Emma Wiesner
Proposta di regolamento
Allegato I – parte C bis (nuova): Promotori della sostenibilità delle aziende agricole

Testo della Commissione	
Emendamento	
Obiettivi generali di cui all'articolo 3, paragrafo 4	***Obiettivi specifici dei promotori della sostenibilità delle aziende agricole***
a) Aumento della biodiversità, della fauna selvatica e degli impollinatori	***Misure a sostegno degli habitat per la fauna selvatica nei paesaggi agricoli***
	Misure a sostegno delle condizioni degli impollinatori selvatici

	Misure a breve termine per aumentare la biodiversità nei paesaggi agricoli
	Coltivazione di varietà locali o da conservazione
b) Rafforzamento della salute e del benessere degli animali	***Maggiore accesso agli spazi all'aperto per il pascolo***
	Maggiore utilizzo di lettiere o altri arricchimenti che favoriscono comportamenti naturali
	Elaborazione di piani/programmi per il benessere degli animali
c) Uso efficiente dei fattori di produzione	***Uso efficiente dei fertilizzanti sintetici***
	Uso efficiente dei prodotti fitosanitari sintetici
	Riduzione dell'uso di combustibili fossili mediante aumento della quota di biocarburanti per i macchinari pesanti
d) Mitigazione e riduzione delle emissioni derivanti dalle attività agricole	***Aumento delle colture azotofissatrici***
	Aumento delle colture di copertura
	Aumento della quota di proteine per mangimi prodotte localmente
	Pratica della non lavorazione del terreno
e) Circolarità nelle aziende agricole	***Maggiore utilizzo del letame***
	Maggiore utilizzo di altri tipi di nutrienti riciclati
	Aumento della coltivazione di colture proteiche

Or. en

Emendamento 3440
Carlo Fidanza, Waldemar Buda
Proposta di regolamento
Allegato I – parte C bis (nuova)

Testo della Commissione			
Emendamento			
Ambiti	***Tema principale***	***Requisiti e norme***	***Obiettivo principale della norma***

Clima e ambiente	*Cambiamenti climatici (mitigazione e adattamento)*	*BCAA 1*	*Mantenimento dei pascoli permanenti sulla base di una percentuale di pascoli permanenti in relazione alla superficie agricola a livello nazionale, regionale, subregionale, di gruppo di aziende agricole o di singola azienda agricola rispetto all'anno di riferimento 2018.* *Riduzione massima del 10 % rispetto all'anno di riferimento.*	*Misure di salvaguardia generale contro la conversione ad altri usi agricoli per preservare lo stock di carbonio.*
		BCAA 2	*Protezione di zone umide e torbiere* (*[1]*)	*Protezione dei suoli ricchi di carbonio*
		BCAA 3	*Divieto di bruciare i residui delle colture sui terreni coltivati, se non per motivi di salute delle piante*	*Mantenimento dei livelli di sostanza organica del suolo*
Suolo (protezione e qualità)	*BCAA 5*	*Gestione della coltivazione del suolo per ridurre il rischio di degrado ed erosione del suolo, tenendo anche conto della pendenza del terreno*		*Gestione minima del suolo che tenga conto delle condizioni locali specifiche per limitare l'erosione*
	BCAA 6	*Copertura minima del suolo per evitare di lasciare nudo il suolo nei periodi più sensibili, quale determinata dagli Stati membri* (*[2]*)		*Protezione dei suoli nei periodi più sensibili*
	BCAA 8	*— Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio* *— Divieto di potare le siepi e gli alberi nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli* *— A titolo facoltativo, misure volte a prevenire la diffusione di specie vegetali invasive*		*Mantenimento di elementi non produttivi per migliorare la biodiversità all'interno dell'azienda agricola*
	BCAA 9	*Divieto di conversione o aratura dei prati permanenti indicati come prati permanenti sensibili sotto il profilo ambientale nei siti di Natura 2000*		*Protezione degli habitat e delle specie*

Nel definire la BCAA 2, gli Stati membri devono provvedere affinché su tali terreni possa essere mantenuta un'attività agricola idonea a qualificare i terreni in questione come terreni agricoli.
([1]) Nell'ambito della norma BCAA, le fasce tampone lungo i corsi d'acqua prevedono, in linea generale e in conformità del diritto dell'Unione, uno spazio largo minimo 3 metri in cui non sono utilizzati pesticidi e fertilizzanti.
Nelle zone caratterizzate da una presenza significativa di canali di drenaggio e irrigazione, gli Stati membri possono, se debitamente giustificato per tali zone, adeguare la larghezza minima in funzione delle specifiche circostanze locali.
Ai fini della presente norma BCAA gli Stati membri possono utilizzare la definizione di corso d'acqua stabilita nella legislazione nazionale, a condizione che sia coerente con l'obiettivo principale di tale norma BCAA.
([2]) Gli Stati membri possono tener conto, in particolare, del breve periodo vegetativo derivante dalla lunghezza e dal rigore del periodo invernale nelle regioni interessate.

Or. en

Motivazione

Modifica derivante dalla soppressione dell'allegato I, parte C

Emendamento 3441
Céline Imart
Proposta di regolamento
Allegato I – parte C bis (nuova)

Testo della Commissione				
Emendamento				
Ambiti	***Sfida principale***	***Requisiti e norme***		***Obiettivo principale della norma***
Clima e ambiente	***Cambiamenti climatici (mitigazione e adattamento)***	***BCAA 1***	***Mantenimento dei prati permanenti sulla base del rapporto tra la superficie a prato permanente e la superficie agricola totale a livello nazionale, regionale e subregionale del gruppo di aziende o dell'azienda rispetto all'anno di riferimento 2018 Diminuzione massima del 10 % rispetto all'anno di riferimento***	***Misura di salvaguardia generale contro la conversione ad altri usi agricoli per preservare le scorte di carbonio.***
		BCAA 2	***Protezione di zone umide e torbiere[(1)]***	***Protezione dei suoli ricchi di carbonio***
		BCAA 3	***Divieto di bruciare le stoppie di seminativi, tranne che per motivi fitosanitari***	***Mantenimento dei livelli di sostanza organica del suolo***

	Suolo (protezione e qualità)	***GAEC 5***	***Gestione della lavorazione del terreno volta a ridurre il rischio di degrado ed erosione del suolo, tenendo conto in particolare della pendenza del terreno***	***Gestione minima delle terre che tenga conto delle condizioni specifiche del sito al fine di limitare l'erosione***
		BCAA 6	***Copertura minima del suolo per evitare che rimanga nudo nei periodi più sensibili, secondo quanto stabilito dagli Stati membri[(2)].***	***Protezione dei suoli nei periodi più sensibili***
		BCAA 7	***Rotazione delle colture sui seminativi, ad eccezione dell'acquacoltura. Gli Stati membri possono altresì decidere di consentire agli agricoltori e agli altri beneficiari di rispettare tale norma attraverso la diversificazione delle colture[(3)].***	***Preservare il potenziale del suolo***
		BCAA 8	***- Conservazione degli elementi caratteristici del paesaggio - Divieto di potare le siepi e gli alberi nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli - A titolo facoltativo, misure per combattere le specie vegetali invasive***	***Mantenimento di elementi non produttivi per migliorare la biodiversità nelle aziende agricole***
		BCAA 9	***Divieto di conversione o aratura dei prati permanenti indicati come prati permanenti sensibili sotto il profilo ambientale nei siti di Natura 2000***	***Protezione degli habitat e delle specie***

Or. fr

Motivazione

Les États membres, lorsqu'ils établissent la norme BCAE n° 2, veillent ace qu'une activité agricole permettant de qualifier Les terres concernées de « surfaces agricoles» puisse y être maintenue.

(1)

Les bandes tampons le long des cours d'eau prévues par la présente norme GAEC doivent, en règle générale et conformément au droit de l'Union, respecter une largeur minimale de 3 mètres sans utilisation de pesticides ni d'engrais.

Dans Les zones comportant d'importants fosses de drainage et d'irrigation, Les États membres peuvent, si cela est dument justifie pour ces zones, adapter la largeur minimale en fonction des circonstances locales spécifiques.

Les États membres peuvent utiliser, aux fins de la présente norme BCAE, la définition des cours d'eau prévue par la législation nationale, à condition que cette définition soit conforme à l'objectif principal de la présente norme BCAE.

(2)

Les États membres peuvent notamment tenir compte de la courte période de végétation résultant de la durée et de la rigueur de l'hiver dans Les régions concernées.

(3)

La rotation consiste en un changement de culture au niveau de la parcelle (sauf dans le cas des cultures pluriannuelles, des graminées et autres fourrages herbacés, ainsi que des terres en jachère), y compris Les cultures secondaires gérées de manière appropriée.

Compte tenu de la diversité des méthodes agricoles et des conditions agro climatiques, Les États membres peuvent autoriser, dans les régions concernées, d'autres pratiques de rotation améliorée des cultures avec des légumineuses ou de diversification des cultures visant à améliorer et à préserver le potentiel des sols, conformément aux objectifs de la présente norme BCAE.

Lorsqu'ils définissent Les exigences en matière de diversification des cultures, les États membres respectent Les exigences minimales suivantes :

- *(a) lorsque la superficie des terres arables d'une exploitation est comprise entre JO et 30 ha, la diversification des cultures consiste à cultiver sur Les terres arables de ['exploitation au moins deux cultures différentes ; la culture principale ne doit pas couvrir plus de 75 % de ces terres arables ;*
- *(b) lorsque la superficie des terres arables d'une exploitation est supérieure à 30 ha, la diversification des cultures consiste a cultiver sur Les terres arables de ['exploitation au moins trois cultures différentes ; la culture principale ne doit pas couvrir plus de 75 % de ces terres arables et Les deux cultures principales combinées ne doivent pas couvrir plus de 95 % de ces terres arables.*

Les États membres peuvent exempter des obligations prévues par la présente norme Les exploitations :

- *(a) lorsque plus de 75 % des terres arables sont utilisées pour la production de graminées ou d'autres fourrages herbacés, sont mises en jachère, sont utilisées pour la culture de légumineuses ou font l'objet d'une combinaison de ces utilisations ;*
- *(b) lorsque plus de 75 % de la superficie agricole éligible est constituée de prairies permanentes, est utilisée pour la production de graminées ou d'autresfoun : âges*

herbacés, ou pour la culture de plantes sous eau, soit pendant une partie significative de l'année, soit pendant une partie significative du cycle de culture, ou fait l'objet d'une combinaison de ces utilisations; ou

(c) dont la superficie de terres arables ne dépasse pas 10 ha.

Les États membres peuvent fixer une limite maximale de superficie consacrée a une seule culture afin d'éviter Les grandes monocultures.

Les agriculteurs dont la superficie maximale de /'exploitation ne dépasse pas 30 hectares de terres arables déclarées conformément a /'article 69, paragraphe 1, du présent règlement sont exemptes des contra/es et des sanctions lies aux exigences de la norme 7 des BCAE

Emendamento 3442
Céline Imart
Proposta di regolamento
Allegato I bis (nuovo)

<table>
<tr><td colspan="3">Testo della Commissione</td></tr>
<tr><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="3">Emendamento</td></tr>
<tr><td colspan="3">Allegato I bis – NUOVO – INDICATORI DI IMPATTO, RISULTATO, RENDIMENTO E CONTESTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 21 bis

INDICATORI DI IMPATTO, RISULTATO, REALIZZAZIONE E CONTESTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 21 bis</td></tr>
<tr><td colspan="2">Valutazione dell'efficacia di attuazione della politica (pluriennale) - IMPATTO
Obiettivi e corrispondenti indicatori di impatto(1)</td><td>Esame dei risultati - Risultato(2)
Basati esclusivamente su interventi finanziati dalla PAC</td></tr>
<tr><td>Obiettivo trasversale dell'UE</td><td>Indicatori d'impatto</td><td>Indicatori di risultato</td></tr>
</table>

Ammodernamento del settore agricolo e delle zone rurali promuovendo e condividendo le conoscenze, l'innovazione e la digitalizzazione in tali ambiti e incoraggiandone l'adozione da parte degli agricoltori, attraverso un migliore accesso alla ricerca, all'innovazione, allo scambio di conoscenze e alla formazione	***I.1 Condividere conoscenze e innovazione: quota del bilancio della PAC destinata alla condivisione delle conoscenze e all'innovazione***	***R.1PR Migliorare le prestazioni mediante la conoscenza e l'innovazione: numero di persone che beneficiano di consulenze, formazione, scambio di conoscenze o partecipano a gruppi operativi del partenariato europeo per l'innovazione (PEI) sovvenzionati dalla PAC al fine di migliorare le prestazioni sostenibili a livello economico, sociale, ambientale, climatico e di efficienza delle risorse*** ***R.2 Collegare i sistemi di consulenza e di conoscenza: numero di consulenti sostenuti per essere integrati nei sistemi di conoscenza e innovazione in campo agricolo (AKIS)*** ***R.3 Digitalizzazione dell'agricoltura: percentuale di aziende agricole beneficiarie di un sostegno per le tecniche agricole digitali nell'ambito della PAC***
Obiettivo specifico dell'UE	***Indicatori d'impatto***	***Indicatori di risultato***
Sostenere un reddito agricolo sufficiente e la resilienza del settore agricolo in tutta l'Unione al fine di rafforzare la sicurezza alimentare e la diversità agricola a lungo termine nonché garantire la sostenibilità economica della produzione agricola nell'Unione	***I.2 Ridurre i divari di reddito: andamento del reddito agricolo rispetto all'economia nel suo complesso*** ***I.3 Ridurre le fluttuazioni del reddito agricolo: andamento del reddito agricolo*** ***I.4 Sostenere un reddito agricolo sufficiente: andamento dei livelli del reddito agricolo per tipo di attività agricola (rispetto alla media nel settore agricolo)*** ***I.5 Contribuire***	***R.4 Collegare il sostegno al reddito al rispetto delle norme e delle migliori pratiche: percentuale della superficie agricola utilizzata (SAU) interessata dal sostegno al reddito e soggetta a condizioni di condizionalità*** ***R.5 Gestione dei rischi: percentuale di aziende agricole che utilizzano strumenti di gestione del rischio sostenuti dalla PAC*** ***R.6PR Ridistribuzione alle piccole aziende agricole: percentuale di pagamenti diretti supplementari per ettaro concessi ad aziende agricole ammissibili di dimensioni inferiori alla media (rispetto alla media)*** ***R.7PR Rafforzare il sostegno alle***

	all'equilibrio territoriale: andamento del reddito agricolo nelle zone soggette a vincoli naturali (rispetto alla media)	***aziende agricole in zone con necessità specifiche: percentuale del sostegno supplementare per ettaro in zone che presentano maggiori necessità (rispetto alla media)***
Migliorare l'orientamento al mercato e aumentare la competitività delle aziende agricole, sia a breve che a lungo termine, in particolare ponendo maggiormente l'accento sulla ricerca, la tecnologia e la digitalizzazione	***I.6 Incrementare la produttività agricola: produttività totale dei fattori in agricoltura*** ***I.7 Cogliere i vantaggi del commercio agroalimentare: importazioni ed esportazioni agroalimentari***	***R.8 Concentrarsi sulle aziende agricole in settori specifici:*** ***Percentuale di aziende che beneficiano del sostegno accoppiato al reddito per migliorare la competitività, la sostenibilità o la qualità***
		R.9PR Ammodernamento delle aziende agricole: percentuale di aziende agricole che ricevono aiuti agli investimenti per la ristrutturazione e l'ammodernamento, in particolare per migliorare l'efficienza delle risorse
Al fine di migliorare la posizione degli agricoltori nella catena del valore	***I.8 Migliorare la posizione degli agricoltori nella filiera alimentare: valore aggiunto per i produttori primari nella filiera alimentare***	***R.1OPR Una migliore organizzazione della catena di approvvigionamento: percentuale di aziende agricole che partecipano ad associazioni di produttori, organizzazioni di produttori, mercati locali, filiere corte e regimi di qualità finanziati dalla PAC*** ***R.11 Concentrazione dell'offerta: percentuale del valore della produzione commercializzata dalle organizzazioni di produttori o associazioni di produttori che hanno istituito programmi operativi in taluni settori***

Contribuire alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all'adattamento agli stessi, anche riducendo le emissioni di gas a effetto serra e migliorando il sequestro del carbonio, nonché promuovere l'energia sostenibile	***I.9 Migliorare la resilienza dell'agricoltura dinanzi ai cambiamenti climatici: indicatore dei progressi in materia di resilienza del settore agricolo*** ***I.10 Contribuire alla mitigazione dei cambiamenti climatici: emissioni di gas serra provenienti dall'agricoltura*** ***I.11 Migliorare il sequestro del carbonio: carbonio organico nei terreni agricoli*** ***I.12 Potenziare l'energia sostenibile in agricoltura: produzione sostenibile di energia rinnovabile da biomasse agricole e forestali***	***R.12 Adattamento ai cambiamenti climatici: percentuale della superficie agricola utilizzata (SAU) interessata da impegni sovvenzionati volti a migliorare l'adattamento ai cambiamenti climatici*** ***R12BIS Adattamento ai cambiamenti climatici: percentuale di aziende agricole che beneficiano di investimenti della PAC per l'accesso alle infrastrutture idriche*** ***R12TER Adattamento ai cambiamenti climatici: percentuale della superficie agricola utilizzata (SAU) che beneficia di investimenti del Fondo europeo per l'ambiente (ECF) nell'accesso alle infrastrutture di approvvigionamento idrico*** ***R.13PR Riduzione delle emissioni nel settore dell'allevamento: percentuale di unità di bestiame (UB) soggette a impegni sovvenzionati volti a ridurre le emissioni di gas a effetto serra e/o ammoniaca, compresa la gestione del liquame*** ***R.14PR Stoccaggio del carbonio nel suolo e biomassa: percentuale della superficie agricola utilizzata (SAU) soggetta a impegni sovvenzionati volti a ridurre le emissioni o a mantenere o migliorare lo stoccaggio del carbonio (compresi prati permanenti, colture permanenti con copertura vegetale permanente, terreni agricoli in zone umide e torbiere)***

		R.15 Energia rinnovabile da biomasse agricole, forestali e da altre fonti rinnovabili: investimenti sovvenzionati nella capacità di produzione di energia rinnovabile, compresa la bioenergia (in MW) ***R.16 Investimenti connessi al clima: percentuale di aziende che beneficiano del sostegno agli investimenti a titolo della PAC, volto a contribuire alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all'adattamento agli stessi nonché alla produzione di energia rinnovabile o biomateriali*** ***R.17PR Terreni oggetto di imboschimento: superficie che beneficia di sostegno per l'imboschimento, l'agroforestazione e il ripristino, incluse le disaggregazioni*** ***R.18 Sostegno agli investimenti per il settore forestale: investimenti totali destinati a migliorare le prestazioni del settore forestale***
Promuovere lo sviluppo sostenibile e una gestione efficiente delle risorse naturali come l'acqua, il suolo e l'aria, anche riducendo la dipendenza dalle sostanze chimiche	***I.13 Riduzione dell'erosione del suolo: percentuale di terreni agricoli soggetti a erosione moderata O grave*** ***I.14 Migliorare la qualità dell'aria: emissioni di ammoniaca prodotte dall'agricoltura*** ***I.15 Migliorare la qualità dell'acqua: bilancio lordo dei nutrienti nei terreni agricoli*** ***I.16 Riduzione delle perdite di nutrienti:***	***R.19PR Migliorare e proteggere i suoli: percentuale della superficie agricola utilizzata (SAU) soggetta a impegni sovvenzionati favorevoli alla gestione del suolo per migliorare la qualità del suolo e il biota (ad esempio riduzione della lavorazione del terreno, copertura vegetale del suolo, rotazione delle colture, comprese le leguminose)*** ***R.20PR Migliorare la qualità dell'aria: percentuale della superficie agricola utilizzata (SAU) interessata da impegni sovvenzionati volti a ridurre le emissioni di ammoniaca*** ***R.21PR Proteggere la qualità dell'acqua: percentuale della***

	nitrati nelle acque sotterranee con una concentrazione di nitrati superiore a 50 mg/l conformemente alla direttiva 91/676/CEE ***I.17 Ridurre la pressione sulle risorse idriche: indice di sfruttamento idrico " " (WEI+)*** ***I.18 Uso sostenibile e ridotto dei pesticidi: rischi, uso e impatti dei pesticidi***	***superficie agricola utilizzata (SAU) soggetta a impegni sovvenzionati per la qualità dei corpi idrici*** ***R.22PR Gestione sostenibile dei nutrienti: percentuale della superficie agricola utilizzata (SAU) interessata da impegni sovvenzionati volti a migliorare la gestione dei nutrienti*** ***R.23PR Uso sostenibile delle risorse idriche: percentuale della superficie agricola utilizzata (SAU) interessata da impegni volti a migliorare il bilancio idrologico*** ***R.24PR Uso sostenibile e ridotto dei pesticidi: percentuale della superficie agricola utilizzata (SAU) interessata da impegni specifici sovvenzionati volti a un uso sostenibile dei pesticidi al fine di ridurne i rischi e gli impatti, come le perdite di pesticidi*** ***R.25 Risultati ambientali nel settore dell'allevamento: percentuale di unità di bestiame (UB) soggette a impegni sovvenzionati volti a migliorare la sostenibilità ambientale*** ***R.26 Investimenti connessi alle risorse naturali: percentuale di aziende agricole che beneficiano di un sostegno a titolo della PAC a favore di investimenti produttivi e non produttivi connessi alla conservazione delle risorse naturali*** ***R.27 Efficacia dell'attuazione in campo ambientale o climatico grazie agli investimenti nelle zone rurali: numero di operazioni che contribuiscono alla sostenibilità ambientale nonché al conseguimento degli obiettivi di mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici nelle zone rurali*** ***R.28 Efficacia dell'attuazione in***

		campo ambientale o climatico grazie alle conoscenze e all'innovazione: numero di persone che beneficiano di consulenze, formazione, scambio di conoscenze o partecipano a gruppi operativi del partenariato europeo per l'innovazione (PEI) sovvenzionati dalla PAC e legati all'efficacia dell'attuazione in campo ambientale o climatico
Contribuire ad arrestare e invertire la perdita di biodiversità, migliorare i servizi ecosistemici e preservare gli habitat e i paesaggi	***I.19 Aumento delle popolazioni di uccelli delle zone agricole: indice degli uccelli delle zone agricole*** ***I.20 Migliorare la protezione della biodiversità: percentuale di specie e habitat di interesse comunitario connessi con l'agricoltura che presentano una tendenza stabile o in aumento, con una ripartizione della percentuale per le specie di impollinatori selvatici(3)*** ***I.21 Migliorare la fornitura di servizi ecosistemici: percentuale di terreni agricoli dotati di elementi paesaggistici*** ***I.22 Aumentare la biodiversità agricola nei sistemi di produzione: diversità delle colture***	***R.29PR Sviluppare l'agricoltura biologica: percentuale di superficie agricola utilizzata (SAU) che beneficia di un sostegno della PAC per l'agricoltura biologica, con una ripartizione tra superfici mantenute e in conversione*** ***R.30PR Sostenere una gestione sostenibile delle foreste: percentuale di terreni forestali soggetti a impegni volti a sostenere la protezione delle foreste e la gestione dei servizi ecosistemici*** ***R.31PR Preservare gli habitat e le specie: percentuale della superficie agricola utilizzata (SAU) soggetta a impegni sovvenzionati a sostegno della conservazione o del ripristino della biodiversità, comprese le pratiche agronomiche ad alto valore naturalistico*** ***R.32 Investimenti connessi alla biodiversità: percentuale di aziende agricole che ricevono un sostegno finanziario dalla PAC e contribuiscono alla biodiversità*** ***R.33 Migliorare la gestione della rete Natura 2000: percentuale della superficie totale di Natura 2000 interessata da impegni*** ***R.34PR Conservazione degli elementi del paesaggio: percentuale della superficie agricola utilizzata soggetta a impegni sovvenzionati a favore della***

		gestione degli elementi del paesaggio, compresi alberi e siepi ***R.35 Preservare il patrimonio apicolo: percentuale di alveari che beneficiano di un sostegno a titolo della PAC***
Attrarre e trattenere i giovani agricoltori e altri nuovi agricoltori e facilitare lo sviluppo imprenditoriale sostenibile nelle zone rurali	***I.23 Attrarre giovani agricoltori: evoluzione del numero di nuovi capi di aziende agricole e del numero di nuovi giovani capi di aziende agricole***	***R.36PR Ricambio generazionale: numero di giovani agricoltori che beneficiano di sostegno per l'insediamento a titolo della PAC***
Promuovere l'occupazione, la crescita e lo sviluppo locale nelle zone rurali, in particolare la bioeconomia circolare e la silvicoltura sostenibile	***I.24 Contribuire all'occupazione nelle zone rurali: andamento del tasso di occupazione nelle zone rurali*** ***I.25 Contribuire alla crescita nelle zone rurali: andamento del prodotto interno lordo (PIL) pro capite nelle zone rurali*** ***I.26 Una PAC più equa: distribuzione del sostegno erogato dalla PAC*** ***I.27 Promuovere l'inclusione rurale: andamento dell'indice di povertà nelle zone rurali***	***R.37 Crescita e posti di lavoro nelle zone rurali: nuovi posti di lavoro creati grazie ai progetti della PAC*** ***R.38 Copertura LEADER: percentuale della popolazione rurale interessata dalle strategie di sviluppo locale*** ***R.39 Sviluppare l'economia rurale: numero di imprese rurali, comprese quelle del settore della bioeconomia, create grazie al sostegno della PAC*** ***R.40 Transizione intelligente dell'economia rurale: numero di strategie per i "piccoli comuni intelligenti" sostenute*** ***R.41PR Connettere l'Europa rurale: percentuale di popolazione rurale che beneficia di un migliore accesso ai servizi e alle infrastrutture grazie al sostegno della PAC*** ***R42 Promuovere l'inclusione sociale: numero di persone coperte da progetti di inclusione sociale sovvenzionati***
Migliorare la risposta dell'agricoltura dell'Unione alle esigenze della società in materia di alimentazione e salute, in particolare proponendo alimenti di alta	***I.28 Limitazione dell'uso di antimicrobici negli animali d'allevamento: vendita/uso di antimicrobici per l'alimentazione degli***	***R.43PR Ridurre l'uso di antimicrobici; percentuale di unità di bestiame (UB) oggetto di azioni sostenute finalizzate a limitare l'utilizzo di antimicrobici (prevenzione/riduzione)***

qualità, sani e nutrienti, prodotti in modo sostenibile, ridurre gli sprechi alimentari, migliorare il benessere degli animali e lottare contro le resistenze antimicrobiche	***animali*** ***I.29 Rispondere alla domanda di prodotti alimentari di qualità da parte dei consumatori: valore della produzione relativa a regimi di qualità dell'Unione e della produzione biologica***	***R.44PR Aumentare il benessere degli animali: percentuale di unità di bestiame (UB) oggetto di azioni sostenute finalizzate a migliorare il benessere degli animali***

Chiusura annuale dell'efficacia dell'attuazione - RISULTATI ***Tipi di intervento e relativi indicatori di output ([4])***	
Tipo di intervento	***Indicatori di prodotto ([5])***
Cooperazione (articolo 77)	***O.1 Numero di progetti realizzati dai gruppi operativi dei partenariati europei per l'innovazione (PEI)***
Scambio di conoscenze e diffusione di informazioni (articolo 78)	***O.2 Numero di azioni o unità di consulenza destinate a fornire sostegno all'innovazione per la preparazione o l'attuazione dei progetti dei gruppi operativi dei partenariati europei per l'innovazione (PEI)***
Indicatore orizzontale	***O.3MO Numero di beneficiari del sostegno della PAC***
Sostegno al reddito di base (articolo 21)	***O.4 Numero di ettari che beneficiano del sostegno al reddito di base***
Sostegno ai piccoli agricoltori (articolo 28)	***O.5 Numero di beneficiari O ettari che beneficiano dei pagamenti per i piccoli agricoltori***
Sostegno complementare al reddito per i giovani agricoltori (articolo 30)	***O.6 Numero di ettari che beneficiano del sostegno complementare al reddito per giovani agricoltori***
Sostegno alla ridistribuzione dei redditi (articolo 29)	***O.7 Numero di ettari che beneficiano di un sostegno ridistributivo al reddito***
Misure verdi (articolo 31)	***O.8 Numero di ettari O di unità di bestiame che beneficia di programmi ecologici***
Strumenti di gestione del rischio (articolo 76)	***O.9 Numero di unità interessate dagli strumenti di gestione del rischio della PAC che beneficiano di un sostegno***
Sostegno accoppiato al reddito (articolo 32)	***O.10 Numero di ettari che beneficiano di un sostegno accoppiato al reddito***
	O.11 Numero di unità che beneficiano di un sostegno accoppiato al reddito

Zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici (articolo 71)	***O.12 Numero di ettari che beneficiano di un sostegno per le zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici, con una ripartizione per tipo di zona***
Svantaggi territoriali specifici a certe zone derivanti da determinati requisiti obbligatori (articolo 72)	***0.13 Numero di ettari che beneficiano di un sostegno nell'ambito di Natura 2000 o della direttiva 2000/60/CE***
Impegni in materia di ambiente e di clima, e altri impegni in materia di gestione (articolo 70)	***O.14 Numero di ettari (eccetto i terreni forestali) o numero di altre unità interessati da impegni in campo climatico o ambientale che vanno oltre i requisiti obbligatori***
	O.15 Numero di ettari (terreni forestali) o numero di altre unità interessati da impegni in campo climatico o ambientale che vanno oltre i requisiti obbligatori
	O.16 Numero di ettari o numero di altre unità oggetto di impegni di manutenzione in materia di forestazione e agroforestazione
	O.17 Numero di ettari o numero di altre unità che beneficiano del sostegno all'agricoltura biologica
	O.18 Numero di unità di bestiame (UB) che beneficiano del sostegno al benessere e alla salute degli animali o al miglioramento delle misure di biosicurezza
	O.19 Numero di aziende o unità che sostengono le risorse genetiche
Investimenti (articoli 73 e 74)	***O.20 Numero di operazioni o unità di investimento produttivo in azienda che beneficiano di un sostegno***
	O.21 Numero di operazioni o unità di investimento non produttivo nelle aziende agricole che beneficiano di un sostegno
	O.22 Numero di operazioni o di unità di investimento nelle infrastrutture che beneficiano di un sostegno
	O.23 Numero di operazioni o di unità di investimento non produttivo al di fuori dell'azienda che beneficiano di un sostegno
	O.24 Numero di operazioni o unità di investimento produttivo al di fuori dell'azienda che beneficiano di un sostegno
Insediamento di giovani agricoltori e di nuovi agricoltori, avvio di imprese rurali (articolo 75)	***O.25 Numero di giovani agricoltori che beneficiano di un sostegno per l'insediamento***
	O.26 Numero di nuovi agricoltori che ricevono sostegno per l'insediamento (diversi dai giovani agricoltori di cui al punto O.25)

	O.27 Numero di imprese rurali che beneficiano di un sostegno all'avvio di nuove imprese
Cooperazione (articolo 77)	***O.28 Numero di gruppi e organizzazioni di produttori sovvenzionati***
	O.29 Numero di beneficiari che beneficiano di un sostegno per partecipare ai regimi di qualità ufficiali
	O.30 Numero di operazioni o unità che beneficiano di un sostegno per il ricambio generazionale (escluso il sostegno all'insediamento)
	O.31 Numero di strategie di sviluppo locale (LEADER) o azioni preparatorie sostenute
	O.32 Numero di altre operazioni o entità di cooperazione che beneficiano di un sostegno (esclusi i partenariati europei per l'innovazione indicati nell'obiettivo 0.1)
Scambio di conoscenze e diffusione di informazioni (articolo 78)	***O.33 Numero di operazioni o di unità di formazione, consulenza e sensibilizzazione che beneficiano di un sostegno***
Indicatore orizzontale	***O.34MO Numero di ettari soggetti a pratiche ambientali (indicatore sintetico riguardante la superficie interessata dalla condizionalità, dai regimi ecologici e dagli impegni in materia di gestione agroforestale, ambientale e climatica)***
Tipi di intervento in taluni settori (articolo 47)	***O.35 Numero di programmi operativi sovvenzionati***
Tipi di intervento nel settore vitivinicolo (articolo 58)	***O.36 Numero di azioni o di unità sovvenzionate nel settore vitivinicolo***
Tipi di intervento nel settore dell'apicoltura (articolo 55)	***O.37 Numero di azioni o unità per il mantenimento o miglioramento dell'apicoltura***

INDICATORI DI CONTESTO		
	Indicatore numero	***Indicatore di contesto•***
Popolazione	***C.01***	***Popolazione totale***
	C.02	***Densità di popolazione***
	C.03	***Struttura per età della popolazione***
Superficie totale	***C.04***	***Superficie totale***
	C.05	***Copertura del suolo***
Mercato del lavoro	***C.06***	***Tasso di occupazione nelle zone rurali***

	C.07	***Tasso di disoccupazione nelle zone rurali***
	C.08	***Occupazione (per settore, per tipo di regione, per attività economica)***
Economia	***C.09***	***PIL pro capite***
	C.10	***Tasso di povertà***
	C.11	***Valore aggiunto lordo per settore, per tipo di regione, nell'agricoltura e per i produttori primari***
Aziende agricole e agricoltori	***C.12***	***Aziende agricole***
	C.13	***Manodopera agricola***
	C.14	***Struttura per età dei capi di aziende agricole***
	C.15	***Formazione agraria dei capi azienda***
	C.16	***Nuovi capi azienda e nuovi giovani capi azienda***
Terreni agricoli	***C.17***	***Superficie agricola utilizzata***
	C.18	***Terreni irrigabili***
	C.19	***Agricoltura nelle zone Natura 2000***
	C.20	***Zone soggette a vincoli naturali e ad altri vincoli specifici***
	C.21	***Terreni agricoli con elementi caratteristici del paesaggio***
	C.22	***Diversità delle colture***
Allevamento	***C.23***	***Capi di bestiame***
	C.24	***Densità di allevamento***
Reddito agricolo	***C.25***	***Reddito dei fattori in agricoltura***
	C.26	***Raffronto tra il reddito agricolo e il costo della manodopera non agricola***
	C.27	***Reddito agricolo per tipo di azienda, per regione e per dimensione dell'azienda, nelle zone soggette a vincoli naturali e ad altri vincoli specifici***
	C.28	***Investimenti fissi lordi nel settore agricolo***
Produttività agricola	***C.29***	***Produttività totale dei fattori in agricoltura***
	C.30	***Produttività del lavoro nell'agricoltura, la silvicoltura e l'industria alimentare***
Commercio agricolo	***C.31***	***Importazioni ed esportazioni di prodotti agricoli***

Altre attività lucrative	*C.32*	*Infrastrutture turistiche*
Pratiche agricole	*C.33*	*Superficie agricola dedicata all'agricoltura biologica*
	C.34	*Intensità dell'azienda agricola*
	C.35	*Valore della produzione relativa a regimi di qualità dell'Unione e della produzione biologica*
Biodiversità	*C.36*	*Indice degli uccelli dei campi*
	C.37	*Percentuale di specie e habitat di interesse comunitario connessi con l'agricoltura che presentano una tendenza stabile o in aumento*
Acqua	*C.38*	*Consumo di acqua in agricoltura*
	C.39	*Qualità dell'acqua*
		Bilancio lordo dei nutrienti – azoto
		Bilancio lordo dei nutrienti – fosforo
		Nitrati nelle acque sotterranee
Suolo	*C.40*	*Carbonio organico nei terreni agricoli*
	C.41	*Erosione del suolo per azione dell'acqua*
Energia	*C.42*	*Produzione sostenibile di energia rinnovabile da biomasse agricole e forestali*
	C.43	*Consumo di energia nei settori dell'agricoltura, della silvicoltura e dell'industria alimentare*
Clima	*C.44*	*Emissioni di gas serra provenienti dall'agricoltura*
	C.45	*Indicatore dei progressi relativi alla resilienza del settore agricolo*
	C.46	*Perdite agricole dirette dovute a calamità naturali*
Aria	*C.47*	*Emissioni di ammoniaca prodotte dall'agricoltura*
Salute	*C.48*	*Vendita e uso di antimicrobici per l'alimentazione degli animali*
	C.49	*Rischi, uso e impatti dei pesticidi*

([1]) La maggior parte degli indicatori di impatto è già raccolta attraverso altri canali (statistiche europee, Centro comune di ricerca, Agenzia europea dell'ambiente, ecc.) e utilizzata nel contesto di altre normative dell'Unione o degli obiettivi di sviluppo sostenibile. Poiché la raccolta dei dati non avviene sempre con cadenza annuale, vi può essere un ritardo di due o tre anni.
([2]) Indicatori indiretti per i risultati. Dati notificati attualmente dagli Stati membri al fine di monitorare i progressi verso il conseguimento degli obiettivi stabiliti nei piani strategici della PAC. Gli indicatori di risultato obbligatori per la valutazione dell'efficacia dell'attuazione, se

utilizzati dagli Stati membri a norma dell'articolo 109, paragrafo 1, lettera a), sono contrassegnati dalla dicitura (PR). Gli Stati membri possono utilizzare per la valutazione dell'efficacia dell'attuazione qualsiasi altro indicatore di risultato pertinente di cui al presente allegato oltre a quelli contrassegnati dalla dicitura (PR).
([3]) La valutazione delle tendenze relative agli impollinatori è effettuata utilizzando le pertinenti misure dell'Unione concernenti gli indicatori sugli impollinatori, in particolare un indicatore sugli impollinatori e altre misure adottate nel quadro di governance della strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030 (comunicazione della Commissione del 20 maggio 2020) in base all'iniziativa dell'UE a favore degli impollinatori (comunicazione della Commissione del 1° giugno 2018).
([4]) Dati comunicati ogni anno concernenti le spese dichiarate.
([5]) Gli indicatori di prodotto utilizzati solo a fini di monitoraggio sono contrassegnati dalla dicitura MO
Coefficienti dell'UE, attribuiti ai settori di intervento per determinare il contributo degli interventi della PAC alle politiche di cui all'ALLEGATO III della proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che stabilisce un quadro di tracciamento della spesa di bilancio e della performance del bilancio e altre norme orizzontali per i programmi e le attività dell'Unione
{SEC(2025) 590 final} - {SWD(2025) 590 final}- {SWD(2025) 591 final}
CCM: mitigazione dei cambiamenti climatici
CCA: adattamento ai cambiamenti climatici e resilienza
ENV: ambiente
SOC: sociale

		%	CCM	CCA	ENV	SOC
Agricoltura	1	Favorire il ricambio generazionale degli agricoltori	0	0	0	0
	2	Sostegno mirato ai redditi degli agricoltori	40	40	40	40
	3	Sostegno agli agricoltori nei settori in difficoltà, colture proteiche e loro combinazione con l'erba	100	100	100	0
	4	Sostegno agli agricoltori nei settori in difficoltà, erba e altre piante erbacee da foraggio	100	100	100	0
	5	Sostegno agli agricoltori nei settori in difficoltà, in particolare nel settore del bestiame ruminante	0	40	40	40
	6	Sostegno agli agricoltori nei settori in difficoltà - altri settori	0	40	40	0
	7	Sostegno agli agricoltori che producono cotone	0	0	0	0
	8	Regioni ultraperiferiche e isole del Mar Egeo: compensazione dei costi supplementari dovuti a problemi di accessibilità e frammentazione territoriale	0	0	0	40
	9	Regioni ultraperiferiche e isole del Mar Egeo - Sostegno alla produzione agricola locale	40	40	40	100
	10	Sostegno agli agricoltori delle zone montane	40	40	100	100
	11	Sostegno agli agricoltori nelle zone soggette ad altri vincoli naturali	40	40	100	40

	12	*Sostegno alle pratiche ambientali e climatiche, comprese le misure di resilienza ai cambiamenti climatici*	*100*	*100*	*100*	*0*
	13	*Sostegno alla transizione ambientale e climatica, comprese le misure di resilienza ai cambiamenti climatici*	*100*	*100*	*100*	*0*
	14	*Sostegno per il rispetto delle prescrizioni obbligatorie*	*40*	*40*	*40*	*0*
	15	*Investimenti verdi, comprese le misure di resilienza ai cambiamenti climatici*	*100*	*100*	*100*	*0*
	16	*Investimenti nell'agricoltura e nella silvicoltura (diversi da quelli legati all'ambiente o volti a migliorare la salute degli animali, la biosicurezza e il benessere degli animali)*	*0*	*0*	*0*	*0*
	17	*Investimenti e impegni destinati a migliorare la salute degli animali, la biosicurezza e il benessere degli animali*	*0*	*0*	*0*	*0*
	18	*Investimenti nell'agricoltura intelligente*	*100*	*100*	*100*	*40*
	19	*Investimenti nei servizi di base e nelle piccole infrastrutture nelle zone rurali*	*0*	*0*	*0*	*100*
	20	*Sostegno alla creazione di organizzazioni di produttori*	*0*	*0*	*0*	*40*
	21	*Sostegno ai settori agricoli attuato dalle organizzazioni di produttori*	*0*	*0*	*0*	*0*
	22	*Sostegno all'apicoltura*	*0*	*0*	*100*	*0*
	23	*Sostegno al settore vitivinicolo*	*0*	*0*	*0*	*0*
	24	*Partecipazione ai regimi di qualità riconosciuti dall'Unione e dagli Stati membri e promozione di tali regimi*	*0*	*0*	*0*	*0*
	25	*Servizi di sostituzione nell'azienda agricola*	*0*	*0*	*0*	*40*
	26	*Servizi di consulenza aziendale*	*40*	*40*	*40*	*40*
	27	*Servizi di consulenza nel settore dell'agricoltura intelligente*	*100*	*100*	*100*	*40*
	28	*Migliorare l'accesso all'innovazione nel settore agricolo*	*40*	*40*	*40*	*0*
	29	*Aiuti per la distribuzione di prodotti agricoli nelle scuole (programma europeo di aiuto alimentare nelle scuole)*	*0*	*0*	*0*	*0*
	30	*Sostegno alle misure di gestione dei rischi, comprese le misure di resilienza ai cambiamenti climatici*	*0*	*100*	*0*	*0*
	31	*Aiuti di emergenza agli agricoltori, in particolare per ripristinare il potenziale produttivo e attuare misure eccezionali di mercato*	*0*	*100*	*0*	*0*

	32	***Stabilizzazione dei prezzi***	***0***	***0***	***0***	***0***
	33	***Rete di dati sulla sostenibilità agricola***	***40***	***40***	***40***	***0***
	34	***Digitalizzazione delle aziende agricole***	***40***	***40***	***40***	***40***
	35	***Sviluppo alternativo nei paesi terzi per ridurre la coltivazione illecita di droghe***	***0***	***0***	***0***	***0***
	36	***Sistemi agroforestali, comprese misure di resilienza ai cambiamenti climatici***	***40***	***100***	***100***	***0***
	37	***Gestione delle foreste - non ecologica***	***0***	***0***	***0***	***0***
	38	***Foreste - impegni ambientali e climatici, comprese misure di resilienza ai cambiamenti climatici***	***100***	***100***	***100***	***0***
	39	***Investimenti verdi nelle foreste e la silvicoltura, comprese le misure di resilienza ai cambiamenti climatici***	***40***	***100***	***40***	***0***
	40	***Prevenzione e ripristino delle foreste danneggiate, comprese le misure di resilienza ai cambiamenti climatici***	***100***	***100***	***100***	***0***
	41	***Investimenti produttivi nelle foreste e nella silvicoltura (comprese le industrie; esclusi gli investimenti verdi e le misure di prevenzione e ripristino dei danni)***	***0***	***0***	***0***	***0***
	42	***Sostegno all'installazione per i silvicoltori***	***40***	***40***	***40***	***0***
	43	***Salute degli animali e delle piante, comprese le misure di resilienza ai cambiamenti climatici***	***0***	***40***	***40***	***0***
	44	***Investimenti e impegni destinati a migliorare la salute degli animali e la biosicurezza comprese misure di resilienza ai cambiamenti climatici***	***0***	***40***	***40***	***0***
	45	***Produzione alimentare sicura e sostenibile, comprese misure di resilienza ai cambiamenti climatici***	***0***	***40***	***40***	***40***
	46	***Agricoltura, pesca, alimentazione umana e animale: politica e quadro normativo***	***0***	***0***	***0***	***0***

Or. fr

Emendamento 3443
Valérie Deloge, Gilles Pennelle, Marie Dauchy

Proposta di regolamento
Allegato II

Testo della Commissione		
ALLEGATO II ***Norme relative al calcolo degli equivalenti animali ai fini del sostegno accoppiato al reddito di cui all'articolo 11*** ***Gli Stati membri utilizzano i coefficienti seguenti per convertire gli animali in equivalenti animali ai fini degli interventi di sostegno accoppiato al reddito di cui all'articolo 11, paragrafo 1.***		
Bovini	***meno di 6 mesi***	***0,4***
	da 6 mesi a 2 anni	***0,6***
	oltre 2 anni	***1,0***
Equini	***oltre 6 mesi***	***1,0***
Ovini e caprini		***0,15***
Suini	***scrofe riproduttrici > 50 kg***	***0,5***
	altri suini	***0,3***
Pollame		
	galline ovaiole	***0,014***
	altro pollame	***0,03***
Emendamento		
soppresso		

Or. fr

Emendamento 3444
Vilis Krištopans

Proposta di regolamento
Allegato II

Testo della Commissione		
ALLEGATO II ***Norme relative al calcolo degli equivalenti animali ai fini del sostegno accoppiato al reddito di cui all'articolo 11*** ***Gli Stati membri utilizzano i coefficienti seguenti per convertire gli animali in equivalenti animali ai fini degli interventi di sostegno accoppiato al reddito di cui all'articolo 11, paragrafo 1.***		
Specie	***Età/categoria***	***Coefficiente***
Bovini	***meno di 6 mesi***	***0,4***
	da 6 mesi a 2 anni	***0,6***
	oltre 2 anni	***1,0***
Equini	***oltre 6 mesi***	***1,0***
Ovini e caprini		***0,15***
Suini	***scrofe riproduttrici > 50 kg***	***0,5***

	altri suini	***0,3***
Pollame		
	galline ovaiole	***0,014***
	altro pollame	***0,03***
Emendamento		
soppresso		

Or. en

Emendamento 3445
Krzysztof Hetman

Proposta di regolamento
Allegato II

Testo della Commissione		
ALLEGATO II ***Norme relative al calcolo degli equivalenti animali ai fini del sostegno accoppiato al reddito di cui all'articolo 11*** ***Gli Stati membri utilizzano i coefficienti seguenti per convertire gli animali in equivalenti animali ai fini degli interventi di sostegno accoppiato al reddito di cui all'articolo 11, paragrafo 1.***		
Specie	***Età/categoria***	***Coefficiente***
Bovini	***meno di 6 mesi***	***0,4***
	da 6 mesi a 2 anni	***0,6***
	oltre 2 anni	***1,0***
Equini	***oltre 6 mesi***	***1,0***
Ovini e caprini		***0,15***
Suini	***scrofe riproduttrici > 50 kg***	***0,5***
	altri suini	***0,3***
Pollame		
	galline ovaiole	***0,014***
	altro pollame	***0,03***
Emendamento		
soppresso		

Or. en

Emendamento 3446
Marta Wcislo
Proposta di regolamento
Allegato II

Testo della Commissione
ALLEGATO II

Norme relative al calcolo degli equivalenti animali ai fini del sostegno accoppiato al reddito di cui all'articolo 11 *Gli Stati membri utilizzano i coefficienti seguenti per convertire gli animali in equivalenti animali* *ai fini degli interventi di sostegno accoppiato al reddito di cui all'articolo 11, paragrafo 1.*		
Specie	***Età/categoria***	***Coefficiente***
Bovini	***meno di 6 mesi***	***0,4***
	da 6 mesi a 2 anni	***0,6***
	oltre 2 anni	***1,0***
Equini	***oltre 6 mesi***	***1,0***
Ovini e caprini		***0,15***
Suini	***scrofe riproduttrici > 50 kg***	***0,5***
	altri suini	***0,3***
Pollame		
	galline ovaiole	***0,014***
	altro pollame	***0,03***
Emendamento		
soppresso		

Or. en

Emendamento 3447
Thomas Waitz, Par Holmgren a nome del gruppo Verts/ALE
Proposta di regolamento
Allegato II – tabella 1 – riga 12 (nuova)

Testo della Commissione		
ALLEGATO II **Norme relative al calcolo degli equivalenti animali ai fini del sostegno accoppiato al reddito di cui all'articolo 11** Gli Stati membri utilizzano i coefficienti seguenti per convertire gli animali in equivalenti animali ai fini degli interventi di sostegno accoppiato al reddito di cui all'articolo 11, paragrafo 1.		
Specie	**Età/categoria**	**Coefficiente**
Bovini	meno di 6 mesi	0,4
	da 6 mesi a 2 anni	0,6
	oltre 2 anni	1,0
Equini	oltre 6 mesi	1,0
Ovini e caprini		0,15
Suini	scrofe riproduttrici > 50 kg	0,5
	altri suini	0,3
Pollame		

	galline ovaiole	0,014
	altro pollame	0,03

Emendamento

ALLEGATO II
Norme relative al calcolo degli equivalenti animali ai fini del sostegno accoppiato al reddito di cui all'articolo 11

Gli Stati membri utilizzano i coefficienti seguenti per convertire gli animali in equivalenti animali ai fini degli interventi di sostegno accoppiato al reddito di cui all'articolo 11, paragrafo 1.

Specie	**Età/categoria**	**Coefficiente**
Bovini	meno di 6 mesi	0,4
	da 6 mesi a 2 anni	0,6
	oltre 2 anni	1,0
Equini	oltre 6 mesi	1,0
Ovini e caprini		0,15
Suini	scrofe riproduttrici > 50 kg	0,5
	altri suini	0,3
Pollame		
	galline ovaiole	0,014
	altro pollame	0,03
Cervidi	***renne adulte***	***0,1***

Or. en

Motivazione

In base al peso corporeo o alla somministrazione di mangimi, le renne sono approssimativamente paragonabili ai piccoli ovini o caprini, che in genere presentano un coefficiente di 0,1-0,3.

Emendamento 3448
Carmen Crespo Díaz, Elena Nevado del Campo, Juan Ignacio Zoido Álvarez

Proposta di regolamento
Allegato II – frase introduttiva<u>ALLEGATO II</u>
Norme relative al calcolo degli equivalenti animali ai fini del sostegno accoppiato al reddito di cui all'articolo 11
Gli Stati membri utilizzano i coefficienti seguenti per convertire gli animali in equivalenti animali ai fini degli interventi di sostegno accoppiato al reddito di cui all'articolo 11, paragrafo 1.

Specie	**Età/categoria**	**Coefficiente**
Bovini	meno di 6 mesi	0,4
	da 6 mesi a 2 anni	0,6
	oltre 2 anni	1,0

Equini	oltre 6 mesi	1,0
Ovini e caprini		0,15
Suini	scrofe riproduttrici > 50 kg	0,5
	altri suini	0,3
Pollame		
	galline ovaiole	0,014
	altro pollame	0,03
Emendamento		

ALLEGATO II

Norme relative al calcolo degli equivalenti animali ai fini del sostegno accoppiato al reddito di cui all'articolo 11

Gli Stati membri utilizzano i coefficienti seguenti per convertire gli animali in equivalenti animali ai fini degli interventi di sostegno accoppiato al reddito di cui all'articolo 11, paragrafo 1. ***Se il sostegno è concesso a settori o produzioni per i quali non risulta opportuno applicare i coefficienti di cui al presente allegato, compresi i prodotti apicoli e i bachi da seta, gli Stati membri possono stabilire nei rispettivi piani NRP unità equivalenti specifiche sulla base di criteri oggettivi e non discriminatori.***

Specie	**Età/categoria**	**Coefficiente**
Bovini	meno di 6 mesi	0,4
	da 6 mesi a 2 anni	0,6
	oltre 2 anni	1,0
Equini	oltre 6 mesi	1,0
Ovini e caprini		0,15
Suini	scrofe riproduttrici > 50 kg	0,5
	altri suini	0,3
Pollame		
	galline ovaiole	0,014
	altro pollame	0,03

Or. es

Motivazione

L'articolo 11 consente il sostegno a settori quali l'apicoltura e i bachi da seta, ma l'allegato II non sempre prevede un'adeguata equivalenza per tali settori.

Emendamento 3449
Arash Saeidi, Luke Ming Flanagan, Emma Fourreau

Proposta di regolamento
Allegato II – tabella 1 – riga 12 (nuova)

Testo della Commissione
ALLEGATO II

Norme relative al calcolo degli equivalenti animali ai fini del sostegno accoppiato al reddito di cui all'articolo 11 Gli Stati membri utilizzano i coefficienti seguenti per convertire gli animali in equivalenti animali ai fini degli interventi di sostegno accoppiato al reddito di cui all'articolo 11, paragrafo 1.		
Specie	**Età/categoria**	**Coefficiente**
Bovini	meno di 6 mesi	0,4
	da 6 mesi a 2 anni	0,6
	oltre 2 anni	1,0
Equini	oltre 6 mesi	1,0
Ovini e caprini		0,15
Suini	scrofe riproduttrici > 50 kg	0,5
	altri suini	0,3
Pollame		
	galline ovaiole	0,014
	altro pollame	0,03
Emendamento		
ALLEGATO II **Norme relative al calcolo degli equivalenti animali ai fini del sostegno accoppiato al reddito di cui all'articolo 11** Gli Stati membri utilizzano i coefficienti seguenti per convertire gli animali in equivalenti animali ai fini degli interventi di sostegno accoppiato al reddito di cui all'articolo 11, paragrafo 1.		
Specie	**Età/categoria**	**Coefficiente**
Bovini	meno di 6 mesi	0,4
	da 6 mesi a 2 anni	0,6
	oltre 2 anni	1,0
Equini	oltre 6 mesi	1,0
Ovini e caprini		0,15
Suini	scrofe riproduttrici > 50 kg	0,5
	altri suini	0,3
Pollame		
	galline ovaiole	0,014
	altro pollame	0,03
Api	***Colonia (alveare)***	***0,2***

Or. fr

Emendamento 3450
Krzysztof Hetman

Proposta di regolamento

Allegato II bis (nuovo)

Testo della Commissione		
Emendamento		
Allegato II bis ***Sostegno interno dell'OMC*** ***Sostegno interno dell'OMC a norma dell'articolo 20 quater (nuovo) del presente regolamento (ex articolo 40 del regolamento NRP).***		
Tipo di intervento	***Riferimento nel presente regolamento***	***Paragrafo dell'allegato 2 dell'accordo sull'agricoltura dell'OMC ("Scatola verde")***
Azioni agroambientali e per il clima	***Articolo 10***	***5, 11, 12***
Sostegno decrescente al reddito per superficie	***Articolo 5 bis (nuovo)***	***5***
Pagamento per i piccoli agricoltori	***Articolo 7***	***5***
Pagamento per vincoli naturali o altri vincoli territoriali specifici	***Articolo 8***	***13***
Sostegno per svantaggi derivanti da determinati requisiti obbligatori	***Articolo 9***	***12***
Insediamento di giovani agricoltori e nuovi agricoltori	***Articolo 14***	***2, 5, 11***
Sostegno per gli investimenti a favore di agricoltori e silvicoltori	***Articolo 13***	***8, 11***
Servizi di sostituzione nell'azienda agricola	***Articolo 17***	***2***
Programma destinato alle scuole	***articoli 27 e 28 del regolamento OCM***	***4***
Sostegno agli interventi in determinati settori	***articolo 32, lettere b), c), d), e), h), i), m), del regolamento OCM***	***2***
	articolo 32, lettera a), del regolamento OCM	***2, 11***
	articolo 32, lettere f), g), s), del regolamento OCM	***2, 11, 12***
	articolo 32, lettera n), del regolamento OCM	***8, 11, 12***
Sostegno alle regioni ultraperiferiche	***ad eccezione del sostegno per le banane ("Scatola blu" – da non indicare nella tabella)***	***13***

Sostegno alle isole minori del Mar Egeo	***Articolo 20 quater (nuovo), articolo 20 septies (nuovo), articolo 20 octies (nuovo), articolo 20 nonies (nuovo)***	***13***
Pagamenti in caso di crisi agli agricoltori a seguito di calamità naturali, avversità atmosferiche ed eventi catastrofici	***Articolo 20 ter (nuovo)***	***8***

Or. en

Motivazione

Ex allegato XVII del regolamento NRP.

Emendamento 3451
Marta Wcisło

Proposta di regolamento
Allegato II bis (nuovo)

Testo della Commissione		
Emendamento		
Allegato II bis ***Sostegno interno dell'OMC*** ***Sostegno interno dell'OMC a norma dell'articolo 20 quater (nuovo) del presente regolamento (ex articolo 40 del regolamento NRP).***		
Tipo di intervento	***Riferimento nel presente regolamento***	***Paragrafo dell'allegato 2 dell'accordo sull'agricoltura dell'OMC ("Scatola verde")***
Azioni agroambientali e per il clima	***Articolo 10***	***5, 11, 12***
Sostegno decrescente al reddito per superficie	***Articolo 5 bis (nuovo)***	***5***
Pagamento per i piccoli agricoltori	***Articolo 7***	***5***
Pagamento per vincoli naturali o altri vincoli territoriali specifici	***Articolo 8***	***13***
Sostegno per svantaggi derivanti da determinati requisiti obbligatori	***Articolo 9***	***12***
Insediamento di giovani	***Articolo 14***	***2, 5, 11***

agricoltori e nuovi agricoltori		
Sostegno per gli investimenti a favore di agricoltori e silvicoltori	***Articolo 13***	***8, 11***
Servizi di sostituzione nell'azienda agricola	***Articolo 17***	***2***
Programma destinato alle scuole	***articoli 27 e 28 del regolamento OCM***	***4***
Sostegno agli interventi in determinati settori	***articolo 32, lettere b), c), d), e), h), i), m), del regolamento OCM***	***2***
	articolo 32, lettera a), del regolamento OCM	***2, 11***
	articolo 32, lettere f), g), s), del regolamento OCM	***2, 11, 12***
	articolo 32, lettera n), del regolamento OCM	***8, 11, 12***
Sostegno alle regioni ultraperiferiche	***ad eccezione del sostegno per le banane ("Scatola blu" – da non indicare nella tabella)***	***13***
Sostegno alle isole minori del Mar Egeo	***Articolo 20 quater (nuovo), articolo 20 septies (nuovo), articolo 20 octies (nuovo), articolo 20 nonies (nuovo)***	***13***
Pagamenti in caso di crisi agli agricoltori a seguito di calamità naturali, avversità atmosferiche ed eventi catastrofici	***Articolo 20 ter (nuovo)***	***8***

Or. en

Motivazione

ex allegato XVII del regolamento NRP.

Emendamento 3452
Vilis Krištopans

Proposta di regolamento
Allegato II bis (nuovo)

Testo della Commissione
Emendamento
Allegato II bis

Sostegno interno dell'OMC *Sostegno interno dell'OMC a norma dell'articolo 20 quater (nuovo) del presente regolamento*		
Tipo di intervento	*Riferimento nel presente regolamento*	*Paragrafo dell'allegato 2 dell'accordo sull'agricoltura dell'OMC ("Scatola verde")*
Azioni agroambientali e per il clima	*Articolo 10*	*5, 11, 12*
Sostegno decrescente al reddito per superficie	*Articolo 5 bis (nuovo)*	*5*
Pagamento per i piccoli agricoltori	*Articolo 7*	*5*
Pagamento per vincoli naturali o altri vincoli territoriali specifici	*Articolo 8*	*13*
Sostegno per svantaggi derivanti da determinati requisiti obbligatori	*Articolo 9*	*12*
Insediamento di giovani agricoltori e nuovi agricoltori	*Articolo 14*	*2, 5, 11*
Sostegno per gli investimenti a favore di agricoltori e silvicoltori	*Articolo 13*	*8, 11*
Servizi di sostituzione nell'azienda agricola	*Articolo 17*	*2*
Programma destinato alle scuole	*articoli 27 e 28 del regolamento OCM*	*4*
Sostegno agli interventi in determinati settori	*articolo 32, lettere b), c), d), e), h), i), m), del regolamento OCM*	*2*
	articolo 32, lettera a), del regolamento OCM	*2, 11*
	articolo 32, lettere f), g), s), del regolamento OCM	*2, 11, 12*
	articolo 32, lettera n), del regolamento OCM	*8, 11, 12*
Sostegno alle regioni ultraperiferiche	*ad eccezione del sostegno per le banane ("Scatola blu" – da non indicare nella tabella)*	*13*
Sostegno alle isole minori del Mar Egeo	*Articolo 20 quater (nuovo), articolo 20 septies (nuovo), articolo 20 octies (nuovo), articolo 20 nonies (nuovo)*	*13*
Pagamenti in caso di crisi agli agricoltori a seguito di	*Articolo 20 ter (nuovo)*	*8*

calamità naturali, avversità atmosferiche ed eventi catastrofici		

Or. en

Emendamento 3453
Thomas Waitz a nome del gruppo Verts/ALE
Proposta di regolamento
Allegato II bis (nuovo)

Testo della Commissione		
Emendamento		
Allegato II bis ***Sostegno interno dell'OMC*** ***Sostegno interno dell'OMC a norma dell'articolo 20 quater (nuovo) del presente regolamento*** (ex articolo 40 del regolamento NRP).		
Tipo di intervento	***Riferimento nel presente regolamento***	***Paragrafo dell'allegato 2 dell'accordo sull'agricoltura dell'OMC ("Scatola verde")***
Azioni agroambientali e per il clima	***Articolo 10***	***5, 11, 12***
Sostegno decrescente al reddito per superficie	***Articolo 5 bis (nuovo)***	***5***
Pagamento per i piccoli agricoltori	***Articolo 7***	***5***
Pagamento per vincoli naturali o altri vincoli territoriali specifici	***Articolo 8***	***13***
Sostegno per svantaggi derivanti da determinati requisiti obbligatori	***Articolo 9***	***12***
Insediamento di giovani agricoltori e nuovi agricoltori	***Articolo 14***	***2, 5, 11***
Sostegno per gli investimenti a favore di agricoltori e silvicoltori	***Articolo 13***	***8, 11***
Servizi di sostituzione nell'azienda agricola	***Articolo 17***	***2***
Programma destinato alle scuole	***articoli 27 e 28 del regolamento OCM***	***4***

Sostegno agli interventi in determinati settori	***articolo 32, lettere b), c), d), e), h), i), m), del regolamento OCM***	***2***
	articolo 32, lettera a), del regolamento OCM	***2, 11***
	articolo 32, lettere f), g), s), del regolamento OCM	***2, 11, 12***
	articolo 32, lettera n), del regolamento OCM	***8, 11, 12***
Sostegno alle regioni ultraperiferiche	***ad eccezione del sostegno per le banane ("Scatola blu" – da non indicare nella tabella)***	***13***
Sostegno alle isole minori del Mar Egeo	***Articolo 20 quater (nuovo), articolo 20 septies (nuovo), articolo 20 octies (nuovo), articolo 20 nonies (nuovo)***	***13***
Pagamenti in caso di crisi agli agricoltori a seguito di calamità naturali, avversità atmosferiche ed eventi catastrofici	***Articolo 20 ter (nuovo)***	***8***

Or. en